SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 134° — Numero 299

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 22 dicembre 1993 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1994.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1993.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 20 dicembre 1993, n. **529.**

Disposizioni urgenti in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali e degli organi degli altri enti locali, conseguente a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni modificative ed integrative alla normativa in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali e degli organi degli altri enti locali, conseguente a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso, al fine di apprestare strumenti e forme d'intervento tali da assicurare il ripristino della legalità e restituire efficienza e trasparenza all'azione amministrativa degli enti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 15-*bis* della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia e di componente delle rispettive giunte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti, nonché di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte.».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 15-*bis* della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, come ulteriormente modificato ed integrato dal presente decreto, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Presso il Ministero dell'interno è istituito, con personale dell'Amministrazione, un comitato di sostegno e di monitoraggio dell'azione delle commissioni straordinarie di cui al comma 4 e dei comuni riportati a gestione ordinaria.».

Art. 2.

1. Al primo periodo del comma 3 dell'articolo 15-*bis* della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della legge 23 aprile 1993, n. 120, dopo le parole: «da dodici a diciotto mesi» sono aggiunte le seguenti: «prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali, dandone comunicazione alle commissioni parlamentari competenti, al fine di assicurare il buon andamento delle amministrazioni e il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati.».

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 15-*bis* della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della legge 23 aprile 1993, n. 120, è inserito il seguente:

«3-*bis*. Il provvedimento con il quale si dispone l'eventuale proroga della durata dello scioglimento a norma del comma 3 è adottato non oltre il cinquantesimo giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento delle elezioni relative al rinnovo degli organi. Si osservano le procedure e le modalità stabilite dal comma 2.».

Art. 3.

1. Al comma 4 dell'articolo 15-*bis* della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La commissione rimane in carica fino allo svolgimento del primo turno elettorale utile.».

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 15-*bis* della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, come ulteriormente modificato ed integrato dal presente decreto, è inserito il seguente:

«4-*bis*. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità di organizzazione e funzionamento della commissione straordinaria di cui al comma 4 per l'esercizio delle attribuzioni ad essa conferite, le modalità di pubblicizzazione degli atti adottati dalla commissione stessa, nonché le modalità di organizzazione e funzionamento del comitato di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*.».

Art. 4.

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 15-*bis* della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, sono inseriti i seguenti:

«6-*bis*. Quando in relazione alle situazioni indicate nel comma 1 sussiste la necessità di assicurare il regolare funzionamento dei servizi degli enti nei cui confronti è stato disposto lo scioglimento, il prefetto, su richiesta della commissione straordinaria di cui al comma 4, può disporre, anche in deroga alle norme vigenti, l'assegnazione in via temporanea, in posizione di comando o distacco, di personale amministrativo e tecnico di amministrazioni ed enti pubblici, previa intesa con gli stessi, ove occorra anche in posizione di sovraordinazione. Al personale assegnato spetta un compenso mensile lordo proporzionato alle prestazioni da rendere, stabilito dal prefetto in misura non superiore al 50 per cento del compenso spettante a ciascuno dei componenti della commissione straordinaria, nonché, ove dovuto, il trattamento economico di missione stabilito dalla legge per i dipendenti dello Stato in relazione alla qualifica funzionale posseduta nell'amministrazione di appartenenza. Tali competenze sono a carico dello Stato e sono corrisposte dalla prefettura, sulla base di idonea documentazione giustificativa, sugli accreditamenti emessi, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, dal Ministero dell'interno. La prefettura, in caso di ritardo nell'emissione degli accreditamenti, è autorizzata a prelevare le somme occorrenti sui fondi in genere della contabilità speciale. Per il personale non dipendente da amministrazioni centrali o periferiche dello Stato, la prefettura provvede al rimborso al datore di lavoro dello stipendio lordo, per la parte proporzionalmente corrispondente alla durata delle prestazioni rese. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede per gli anni 1993 e seguenti con una quota parte del 10 per cento delle somme di denaro confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché del ricavato delle vendite disposte a norma dell'articolo 4, commi 4 e 6, del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, relative ai beni mobili o immobili ed ai beni costituiti in azienda confiscati ai sensi della medesima legge n. 575 del 1965. Alla scadenza del periodo di assegnazione, la commissione straordinaria potrà rilasciare, sulla base della valutazione dell'attività prestata dal personale assegnato, apposita certificazione di lodevole servizio che costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera e nei concorsi interni e pubblici nelle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali.

6-*ter*. Per far fronte a situazioni di gravi disservizi e per avviare la sollecita realizzazione di opere pubbliche indifferibili, la commissione straordinaria di cui al comma 4, entro il termine di sessanta giorni dall'insediamento, adotta un piano di priorità degli interventi, anche con riferimento a progetti già approvati e non eseguiti. Gli atti relativi devono essere nuovamente approvati dalla commissione straordinaria. La relativa deliberazione, esecutiva a norma di legge, è inviata entro dieci giorni al prefetto il quale, sentito il comitato provinciale della pubblica amministrazione opportunamente integrato con i rappresentanti di uffici tecnici delle amministrazioni statali, regionali o locali, trasmette gli atti all'amministrazione regionale territorialmente competente per il tramite del commissario del Governo o alla Cassa depositi e prestiti, che provvedono alla dichiarazione di priorità di accesso ai contributi e finanziamenti a carico degli stanziamenti comunque destinati agli investimenti degli enti locali. Le disposizioni del presente comma si applicano ai predetti enti anche in deroga all'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente agli importi totalmente ammortizzabili con contributi statali o regionali ad essi effettivamente assegnati.

6-*quater*. Le disposizioni di cui al comma 6-*ter* si applicano, a far tempo dalla data di insediamento degli organi e fino alla scadenza del mandato elettivo, anche alle amministrazioni comunali e provinciali, i cui organi siano rinnovati al termine del periodo di scioglimento disposto ai sensi del comma 1.

6-*quinquies*. Nei casi in cui lo scioglimento è disposto anche con riferimento a situazioni di infiltrazione o di condizionamento di tipo mafioso, connesse all'aggiudicazione di appalti di opere o di lavori pubblici o di pubbliche forniture, ovvero l'affidamento in concessione di servizi pubblici locali, la commissione straordinaria di cui al comma 4 procede alle necessarie verifiche con i poteri del collegio degli ispettori di cui all'articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. A conclusione degli accertamenti, la commissione straordinaria adotta tutti i provvedimenti ritenuti necessari e può disporre d'autorità la revoca delle deliberazioni già adottate, in qualunque momento e fase della procedura contrattuale, o la rescissione del contratto già concluso.

6-*sexies*. Ferme restando le forme di partecipazione popolare previste dagli statuti in attuazione dell'articolo 6, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, la commissione straordinaria di cui al comma 4, allo scopo di acquisire ogni utile elemento di conoscenza e valutazione in ordine a rilevanti questioni d'interesse generale si avvale, anche mediante forme di consultazione diretta, dell'apporto di rappresentanti delle forze politiche in ambito locale, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI), delle associazioni imprenditoriali e degli ordini professionali, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nonché delle organizzazioni di volontariato e di altri organismi locali particolarmente interessati alle questioni da trattare.

6-*septies*. Qualora negli enti, nei cui confronti sia stato disposto lo scioglimento degli organi ai sensi del comma 1, non risulti costituita la commissione di disciplina prevista dall'articolo 51, comma 10, della legge 8 giugno 1990, n. 142, per la mancata elezione del rappresentante del personale, la predetta commissione di disciplina è

composta, per tutta la durata dello scioglimento, dagli altri due membri ordinari e da un dipendente dell'ente, nominato dalla commissione straordinaria di cui al comma 4. Ai fini della sostituzione nei casi di assenza, di legittimo impedimento o di ricusazione previsti dal regolamento organico dell'ente, la commissione straordinaria procede altresì alla nomina del componente supplente, prescelto nell'ambito dei dipendenti che rivestono la stessa qualifica funzionale del componente effettivo, o, in mancanza, quella immediatamente inferiore. Le disposizioni del presente comma, ricorrendone i presupposti, si applicano anche ai fini della costituzione e del funzionamento di organi collegiali, comunque denominati, con competenza in materia disciplinare, eventualmente previsti dalla legge o dai contratti collettivi di comparto.».

Art. 5.

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 15-*bis* della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, è aggiunto il seguente:

«*7-bis*. Il Ministro dell'interno presenta al Parlamento una relazione semestrale sull'attività svolta dalla gestione straordinaria dei singoli comuni.».

Art. 6.

1. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-*bis*, nonché quelle di cui ai commi 6-*bis*, 6-*ter*, 6-*quater*, 6-*quinquies*, 6-*sexies* e 6-*septies* dell'articolo 15-*bis* della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della legge 23 aprile 1993, n. 120, e come ulteriormente modificato e integrato dal presente decreto, si applicano anche nei confronti degli enti i cui organi risultino sciolti a norma del citato articolo 15-*bis* alla data di entrata in vigore del presente decreto. Dalla stessa data decorre il termine di sessanta giorni previsto dal comma 6-*ter* del predetto articolo 15-*bis*.

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

93G0610

DECRETO-LEGGE 21 dicembre 1993, n. **530**.

Disposizioni urgenti per il funzionamento delle università.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il funzionamento delle università;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Al fine di soddisfare le esigenze assistenziali del policlinico Umberto I, l'Università di Roma «La Sapienza» è autorizzata a rinnovare per un anno, previa intesa con la regione Lazio, i contratti di prestazione

professionale con medici in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto. I relativi oneri gravano sul finanziamento dell'attività assistenziale dedotto nella convenzione università-regione.

Art. 2.

1. Il numero 3) del primo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dal seguente:

«3) nomina a componente delle istituzioni delle Comunità europee e delle Nazioni Unite;».

Art. 3.

1. La disposizione di cui all'articolo 13, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, si interpreta nel senso che la medesima si applica anche alle università e agli istituti di istruzione universitaria.

Art. 4.

1. Le disposizioni dell'articolo 4, comma 8, della legge 29 luglio 1991, n. 243, si applicano anche per i periodi anteriori alla data di entrata in vigore della legge stessa. Sono valide e conservano la loro efficacia i contributi versati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, fatte salve le disposizioni che escludono dall'assicurazione contro la disoccupazione involontaria i dipendenti con stabilità di impiego.

Art. 5.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, le università provvedono alle esigenze di apprendimento delle lingue e di supporto alle attività didattiche, anche mediante apposite strutture d'ateneo, istituite secondo i propri ordinamenti.

2. Esclusivamente nell'ambito delle strutture di cui al comma 1, le università possono assumere, compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci, collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre, in possesso di laurea o titolo universitario straniero di pari livello e di idonea qualificazione e competenza, con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato ovvero, per esigenze costanti, a tempo indeterminato. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo l'entità della retribuzione, il regime di impegno e gli eventuali obblighi di esclusività sono stabiliti dal consiglio di amministrazione delle università, sentito il senato accademico.

3. L'assunzione avviene per selezione pubblica, le cui modalità sono disciplinate dalle università secondo i rispettivi ordinamenti. Ai titolari dei contratti di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in servizio nell'anno accademico 1992-1993, che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 2, è attribuita priorità ai fini dell'assunzione.

4. Le università procedono annualmente alla verifica dell'attività svolta. L'esito negativo della verifica e la riduzione del servizio deliberata dagli organi competenti, costituiscono giustificato motivo di recesso delle università.

5. L'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è abrogato.

Art. 6.

1. All'articolo 48 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, è aggiunto il seguente comma:

«*1-bis*. Le università adeguano i propri ordinamenti al principio di cui al comma 1. Le rappresentanze del personale nei consigli di amministrazione delle università permangono fino all'insediamento dei consigli di amministrazione nella nuova composizione.».

Art. 7.

1. I cittadini italiani che hanno conseguito all'estero un titolo di studio di scuola secondaria superiore, avendo frequentato il relativo corso di studio presso scuole straniere operanti in Italia e riconosciute o sovvenzionate dai rispettivi Stati esteri, possono ottenere l'ammissione alle università italiane per l'anno accademico 1993-1994 con provvedimento del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta delle competenti autorità accademiche.

Art. 8.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COLOMBO, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

CASSESE, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

93G0612

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1993.

Determinazione numerica delle onorificenze dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana» che potranno essere conferite nella ricorrenza del 27 dicembre 1993.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sentito il Consiglio dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana»;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Il numero massimo delle onorificenze dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana» che potranno essere conferite nella ricorrenza del 27 dicembre 1993 è determinato in seimilaottocentosessantacinque unità, così ripartito nelle cinque classi:

cavaliere di gran croce	n.	20
grande ufficiale	»	135
commendatore	»	710
ufficiale	»	1.000
cavaliere	»	5.000

La ripartizione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i vari Ministeri, del numero di onorificenze stabilito dal presente decreto, sarà fissata con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458.

Art. 2.

Non sono comprese nel numero di cui al precedente articolo, le concessioni previste dal secondo comma dell'art. 4 della legge 3 marzo 1951, n. 178.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

93A7143

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 dicembre 1993.

Adeguamento del limite di 100 milioni di lire di cui all'art. 1, commi 1 e 2, della legge 16 dicembre 1991, n. 398.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, con il quale è stato stabilito che il limite di 100 milioni di lire di cui ai commi 1 e 2 dello stesso art. 1, deve essere annualmente adeguato nella stessa misura della variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante il 31 agosto di ciascun anno rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente;

Visto che occorre procedere all'adeguamento medesimo a far tempo dal mese di settembre 1992;

Vista la lettera del 7 settembre 1992 con la quale l'Istituto nazionale di statistica ha comunicato che la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto 1992 rispetto al medesimo valore riferito al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto 1991 è pari al 5,3 per cento;

Vista la lettera del 16 ottobre 1993 con la quale il medesimo Istituto nazionale di statistica ha comunicato che la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto 1993 rispetto al medesimo valore riferito al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto 1992 è pari al 4,5 per cento;

Considerato che si deve procedere alla determinazione nelle predette misure del soprarichiamato adeguamento;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 dicembre 1993;

Decreta:

Art. 1.

Il limite di 100 milioni di lire stabilito nell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, che, per effetto della variazione percentuale relativa al periodo settembre 1991-agosto 1992, è elevato a lire 105,3 milioni per il periodo d'imposta 1992, è ulteriormente elevato per il periodo d'imposta in corso alla data del presente decreto a lire 110 milioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 1993

Il Presidente: CIAMPI

Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1993
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 245

93A7226

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 dicembre 1993.

Adeguamento per l'anno 1994 delle detrazioni e dei limiti di reddito previsto dall'art. 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 — nel testo modificato dall'art. 9, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438 — il quale prescrive che, a decorrere dal 1° gennaio 1990, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto di ciascun anno supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche si provvede alla neutralizzazione integrale degli effetti dell'ulteriore pressione fiscale non rispondenti a incrementi reali di reddito ed alla conseguente restituzione integrale del drenaggio fiscale mediante l'adeguamento delle detrazioni d'imposta e dei limiti di reddito previsti negli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto l'art. 3, comma 2, dello stesso decreto-legge n. 69 del 1989, nel quale è previsto che entro il 30 settembre di ciascun anno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si procede alla ricognizione della citata variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati e vengono stabiliti, con effetto per l'anno successivo, i conseguenti adeguamenti delle detrazioni e dei limiti di reddito;

Vista la lettera n. 16338 del 16 ottobre 1993, con la quale l'Istituto nazionale di statistica ha comunicato che la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto 1993 rispetto al medesimo valore riferito al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto 1992 è pari al 4,5 per cento;

Visto l'art. 9, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, con il quale sono stati determinati, per il 1993, gli importi delle detrazioni d'imposta e dei limiti di reddito previsti dagli articoli 12 e 13 del citato testo unico;

Considerato che si deve procedere alla determinazione nella predetta misura dei soprarichiamati adeguamenti e che in relazione alla detrazione soggettiva di imposta per carichi di famiglia per le ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 12 del citato testo unico, al fine di mantenere l'aumento della detrazione nella misura del 4,5 per cento, va aumentato di eguale misura l'importo fisso da sottrarre, che di conseguenza passa da L. 175.000 a L. 182.875;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 dicembre 1993;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche gli importi delle detrazioni di imposta e dei limiti di reddito previsti dagli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, così come determinati dall'art. 9, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, sono aumentati in misura pari al 4,5 per cento.

Dal 1° gennaio 1994 la misura di ciascun importo resta, pertanto, così determinata:

a) detrazione per il coniuge a carico: L. 791.588;

b) detrazione per i figli minore di età:

per un figlio.	L. 91.438
per due figli.	» 182.875
per tre figli	» 274.313
per quattro figli.	» 365.750
per cinque figli	» 457.188
per sei figli	» 548.625

per sette figli . . . . L. 640.063

per otto figli . . . . » 731.500

per ogni altro figlio . . . . » 91.438

Nei casi previsti dal comma 3 dell'art. 12 del citato testo unico delle imposte sui redditi, la detrazione per coniuge a carico si applica per il primo figlio e la somma detraibile in relazione al numero dei figli è raddoppiata e l'ammontare di essa è ridotto di L. 182.875;

c) detrazione per altri familiari a carico: L. 126.445;

d) limite di reddito di cui al comma 4 dell'art. 12 del testo unico delle imposte sui redditi: L. 5.300.000;

e) detrazione per redditi di lavoro dipendente di cui al comma 1 dell'art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi: L. 759.715;

f) limite di reddito di lavoro dipendente di cui al comma 2 dell'art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi: L. 14.500.000;

g) limite di reddito di lavoro autonomo e di impresa di cui al comma 4 dell'art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi: L. 7.900.000;

h) ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente: L. 237.215 se il reddito di lavoro dipendente non supera L. 14.500.000;

i) ulteriore detrazione per redditi di lavoro autonomo e di impresa:

1) L. 197.505 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa non supera L. 7.900.000;

2) L. 156.750 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a L. 7.900.000 ma non a L. 8.000.000;

3) L. 75.240 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a L. 8.000.000 ma non a L. 8.200.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 1993

Il Presidente: CIAMPI

Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1993
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 244

93A7227

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 14 dicembre 1993.

Riconoscimento di titolo abilitante estero per l'iscrizione all'albo degli psicologi in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI
E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48 CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 29;

Vista la domanda di riconoscimento di Lauria Gutierrez Maria Pina, presentata ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo n. 115 del 1992;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi nella seduta del 5 ottobre 1993;

Ritenuto che sussistono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto che non sussistono i presupposti per l'applicazione dei meccanismi di compensazione di cui all'art. 6 del decreto legislativo;

Decreta:

Il titolo di Lauria Gutierrez Maria Pina, nata a Caracas (Venezuela) il 1° agosto 1966, cittadina spagnola, di laurea in psicologia rilasciata dall'Università cattolica di Deusto (Spagna), è riconosciuto quale titolo abilitante ai fini della iscrizione nell'albo degli psicologi in Italia.

Roma, 14 dicembre 1993

Il direttore generale: ROVELLO

93A7148

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 6 dicembre 1993.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novanta, centottantadue e trecentosessantacinque giorni relativi all'emissione del 30 novembre 1993.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1993, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1993;

Visti i propri decreti ministeriali del 19 novembre 1993 che hanno disposto per il 30 novembre 1993 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novanta, centottantadue e trecentosessantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 7 gennaio 1993 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 novembre 1993;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 30 novembre 1993 sono indicati, tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le tre tranches dei titoli emessi:

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 novembre 1993 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 97,94 per i B.O.T. a novanta giorni, a L. 95,58 per i B.O.T. a centottantadue giorni e a L. 91,15 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

La spesa per interessi, gravante sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994, ammonta a L. 206.440.354.000 per i buoni a novanta giorni con scadenza 28 febbraio 1994, a L. 640.911.099.000 per quelli a centottantadue giorni con scadenza 31 maggio 1994 e a lire 1.197.949.720.000 per i titoli a trecentosessantacinque giorni con scadenza 30 novembre 1994.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 97,60 per i B.O.T. a novanta giorni, a L. 94,93 per i B.O.T. a centottantadue giorni e a L. 89,95 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 1993

Il direttore generale: DRAGHI

93A7173

DECRETO 17 dicembre 1993

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novanta giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1993, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1993;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 9 novembre 1993, n. 445, contenente disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1993 che fissa in miliardi 154.500 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,

Visto l'art. 7 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 15 dicembre 1993 è pari a 145.133 miliardi;

Decreta:

Per il 30 dicembre 1993 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novanta giorni con scadenza il 30 marzo 1994 fino al limite massimo in valore nominale di lire 12.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1994.

In relazione all'attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 7 gennaio 1993 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 22 dicembre 1993, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 7 gennaio 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 1993

p. *Il direttore generale:* PIEMONTESE

93A7174

DECRETO 17 dicembre 1993.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1993, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1993;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 9 novembre 1993, n. 445, contenente disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1993 che fissa in miliardi 154.500 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 15 dicembre 1993 è pari a 145.133 miliardi;

Decreta:

Per il 30 dicembre 1993 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni con scadenza il 30 giugno 1994 fino al limite massimo in valore nominale di lire 12.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1994.

In relazione all'attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 7 gennaio 1993 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 22 dicembre 1993, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 7 gennaio 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 1993

p. *Il direttore generale:* PIEMONTESE

93A7175

DECRETO 17 dicembre 1993.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1993, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1993;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 9 novembre 1993, n. 445, contenente disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1993 che fissa in miliardi 154.500 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 15 dicembre 1993 è pari a 145.133 miliardi;

Decreta:

Per il 30 dicembre 1993 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 30 dicembre 1994 fino al limite massimo in valore nominale di lire 14.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1994.

In relazione all'attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 7 gennaio 1993 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 22 dicembre 1993, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 7 gennaio 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 1993

p. *Il direttore generale:* PIEMONTESE

93A7176

MINISTERO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 25 novembre 1993.

Determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi a favore delle associazioni riconosciute di produttori agricoli per l'acquisizione, realizzazione e potenziamento di strutture di concentrazione e valorizzazione dell'offerta di prodotti agricoli.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare l'art. 12 che prevede la determinazione dei criteri e della modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;

Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, concernente interventi programmati in agricoltura finalizzati ad assicurare continuità pluriennale e coerenza programmatica alla spesa pubblica nel settore agricolo ed in quello forestale ed in particolare l'art. 4, comma 3, che prevede il sostegno e lo sviluppo delle associazioni riconosciute di produttori agricoli e relative unioni riconosciute;

Vista la legge 10 luglio 1991, n. 201, ed in particolare l'art. 1 che differisce le disposizioni di cui alla legge n. 752/1986 sino alla data di entrata in vigore della legge sul nuovo programma pluriennale per l'attuazione d'interventi in agricoltura e comunque non oltre il 1992;

Viste le deliberazioni del CIPE del 31 gennaio 1992 e del 13 luglio 1993, allegati *C/2*, lettera *b)*, punto 2);

Considerata la necessità di determinare criteri e modalità per la concessione dei contributi a favore delle associazioni riconosciute di produttori agricoli per l'acquisizione, realizzazione e potenziamento di strutture di concentrazione e valorizzazione dell'offerta di prodotti agricoli;

Decreta:

Art. 1.

Criteri e priorità

1. Il procedimento amministrativo relativo alla concessione di contributi a favore delle associazioni riconosciute di produttori agricoli per l'acquisizione, realizzazione e potenziamento di strutture di concentrazione e valorizzazione dell'offerta di prodotti agricoli sono definiti secondo criteri e priorità di cui ai commi successivi.

2. Sono ammessi a contributo soltanto i progetti relativi alla realizzazione, all'acquisto e/o al potenziamento di impianti ed attrezzature per la concentrazione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti agricoli da inviare al mercato del fresco o all'industria di trasformazione; pertanto, non saranno presi in considerazione, in conformità ai principi della delibera CIPE, i progetti o le parti di essi concernenti impianti e macchinari per la trasformazione industriale dei prodotti.

3. Nella valutazione delle istanze sarà data priorità alle istanze delle associazioni che rispondano ai seguenti criteri:

strutture che siano sottodimensionate rispetto al volume di produzione rappresentata;

attività che concorra alla creazione di nuovi sbocchi di mercato, favorendo la commercializzazione di nuovi prodotti di qualità, compresi quelli ottenuti dall'agricoltura c.d. biologica;

investimenti che rispondano ai requisiti previsti dalla normativa attinente all'applicazione delle norme di qualità;

investimenti che siano orientati a contenere i costi dei prodotti commercializzati allo stato fresco;

investimenti che comportino un miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie attinenti alle fasi di lavorazione, conservazione e commercializzazione;

investimenti che siano comunque rivolti a sviluppare innovazioni di processo e di prodotto.

4. Per la rispondenza dei progetti presentati ai criteri previsti al comma 3, sarà richiesto il parere di massima delle competenti regioni. Ove il predetto parere non pervenga nei tempi indicati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, la rispondenza sarà verificata dal competente ufficio del Ministero.

5. I progetti che si riterranno conformi ai principi riportati al comma 3, saranno ammessi a finanziamento secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze.

6. Il contributo ministeriale è commisurato al 75% della spesa ritenuta ammissibile nelle zone del Sud e al 50% della spesa ritenuta ammissibile nelle zone del Centro-Nord.

Art. 2.

Applicazione dei criteri

Le disposizioni previste dall'art. 1, saranno applicate già dall'anno in corso alle istanze di contributo che saranno ammesse al finanziamento di programmi di acquisizione, realizzazione e potenziamento di strutture di concentrazione e valorizzazione dell'offerta di prodotti agricoli, specificati nelle premesse.

Resta salva la facoltà dell'amministrazione di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni sulla base delle risultanze conseguenti all'attività di riscontro che sarà svolta secondo i criteri di cui all'art. 1.

Art. 3.

Modalità di erogazione

Nell'erogazione dei contributi si osservano le disposizioni contenute nell'allegato *A* al presente decreto.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 1993

Il Ministro: DIANA

ALLEGATO *A*
(modalità di erogazione)

AIUTI ALLE ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE PER L'ACQUISTO, LA REALIZZAZIONE ED IL POTENZIAMENTO DI STRUTTURE PER LA CONCENTRAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'OFFERTA DEI PRODOTTI AGRICOLI.

Le associazioni interessate debbono presentare istanza al competente ufficio del Ministero allegando, in duplice copia, la documentazione di seguito elencata:

1) atto costitutivo e statuto approvato dal Ministero per le associazioni ortofrutticole o dalla Regione competente per le associazioni degli altri settori;

2) relazione tecnico-economica sulle iniziative incluse nel progetto e riepilogo generale di spesa comprensivo delle spese generali calcolate nella misura massima del 5% sull'importo delle opere murarie ed affini e del 3% sull'importo delle attrezzature e macchinari. I predetti importi vanno calcolati al netto di IVA;

3) copia autentica dell'ultimo bilancio approvato;

4) piano finanziario del progetto conforme al seguente schema:

A) Partecipazione del beneficiario. . . . . . L. ....

di cui:

a) 1 - fondi propri L. ....

a) 2 - prestiti L. ....

B) Contributo in conto capitale da parte del Ministero . . . . L. ....

C) Altri apporti. . . . . L. ....

D) Totale piano finanziario . . . . L. ....

Il beneficiario si impegna a coprire con mezzi propri l'eventuale differenza tra il contributo concesso a quello effettivamente liquidato nonché gli eventuali esuberi imprevisti di spesa.

Data, ...

Il legale rappresentante dell'associazione

....

5) copia del decreto di riconoscimento e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione con la quale viene dichiarata l'entità della produzione rappresentata e di quella commercializzata direttamente nelle ultime tre campagne;

6) copia notarile della delibera del consiglio d'amministrazione con la quale viene:

approvata l'iniziativa specificata nel titolo e nell'importo;

approvato il piano finanziario con l'impegno da parte dell'associazione di far fronte ad eventuali esuberi di spesa o minori finanziamenti pubblici;

autorizzato il legale rappresentante a curare i conseguenti adempimenti ed a rilasciare quietanza per il contributo;

assunto l'impegno a non distogliere dal previsto impiego né a cedere o alienare, per un periodo di almeno dieci anni dalla data di liquidazione finale, le opere edili ed affini, e di almeno cinque anni, i macchinari ed attrezzature oggetto di contributo;

7) dichiarazione del legale rappresentante dell'associazione e del rappresentante del collegio sindacale in ordine:

ai benefici fruiti allo stesso titolo;

al non avvenuto inizio delle attività programmate;

8) in caso di acquisto:

perizia giurata di stima con allegati disegni;

preliminare di vendita sottoscritto dai contraenti;

dichiarazione del venditore con firma autenticata relativa ad eventuali benefici pubblici ottenuti per la realizzazione, ristrutturazione, ampliamento di tutto o di parte dell'impianto oggetto di acquisto da parte dell'associazione, con allegata copia dei provvedimenti di concessione e liquidazione;

9) in caso di costruzione, ampliamento, potenziamento, ristrutturazione, ecc.:

computo metrico-estimativo analitico per opere edili ed affini;

disegni;

preventivi per macchinari, attrezzature e strutture prefabbricate, da parte di almeno tre ditte e relativo prospetto comparativo, con l'indicazione di quella prescelta e delle ragioni di preferenza, sottoscritto dal legale rappresentante dell'associazione;

attestazione catastale (certificato ed estratto di mappa) relativo alla proprietà del suolo edificatorio o di compravendita del medesimo con la dichiarazione del comune attestante che il terreno sul quale dove dovrà essere costruito l'impianto è edificatoria;

dichiarazione del comune in merito all'impatto ambientale.

Le istanze ritenute ammissibili e complete della documentazione prescritta, vengono inviate alle regioni competenti per territorio, che nei termini previsti dalla legge n. 241/1990 dovranno esprimere il proprio parere di massima previa acquisizione, ove necessario, dei pareri dei competenti uffici tecnici erariali e del genio civile. Esaurita l'istruttoria, viene emesso il decreto d'impegno del contributo ed eventuale autorizzazione provvisoria (se richiesta dall'associazione) all'inizio dei lavori. Il termine massimo per l'esecuzione dei lavori è di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento concessorio, salvo eventuali proroghe concesse che non potranno superare la metà del tempo originariamente fissato.

Sui contributi possono essere richieste anticipazioni nella misura massima del 25%, previa presentazione di apposito contratto autonomo di garanzia, conforme al modello allegato, maggiorato degli interessi legali calcolati al tasso del 10% annuo.

La predetta anticipazione sarà recuperata proporzionalmente in sede di liquidazione di eventuali stati di avanzamento dei lavori che potranno essere presentati successivamente al raggiungimento del 50% della spesa complessiva.

Alla liquidazione degli acconti su stati di avanzamento e del saldo finale, si procederà dietro acquisizione di nulla osta concesso da apposita commissione ministeriale di verifica che dovrà accertare la corretta esecuzione delle spese e la conformità delle opere eseguite al progetto approvato.

Le modifiche al progetto eseguite in corso d'opera, potranno essere approvate dalla predetta commissione in sede di verifica quando la loro realizzazione non comporti una variazione di spesa superiore o inferiore al 20% del costo previsto per l'intera azione nella quale è inserita la modifica apportata.

In tutti gli altri casi, l'associazione beneficiaria, prima di apportare modifiche al progetto, dovrà preventivamente ottenere l'autorizzazione dal Ministero.

FAC-SIMILE DEL CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA PER L'OTTENIMENTO DI ANTICIPAZIONI SU CONTRIBUTI CONCESSI ALLE ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI RICONOSCIUTE E LORO UNIONI.

Premesso:

che l'(organismo beneficiario del contributo) .... con sede in .... via... località .... ai sensi della legge.................... .... ha ottenuto dal Ministero.., con decreto ministeriale.. del ...., registrato il......................., partita n. .... per la concessione del contributo di L. .... per la realizzazione del seguente programma:

(specificare iniziativa/e come descritta nel decreto ministeriale):

1) .... ;

2) .... ;

3) .... ;

n) .... ;

che ai sensi dell'art. .... del citato decreto ministeriale n. .... del .... è consentita l'erogazione di un'anticipazione, garantita da polizza fidejussoria, nella misura del .... % del finanziamento pubblico riconosciuto sull'intera spesa ammessa;

che secondo quanto previsto dal medesimo decreto ministeriale l'(organismo beneficiario del contributo)... con sede in via...................... località .... deve prestare fidejussione (bancaria o assicurativa) pari al .... % del contributo afferente all'iniziativa/e e di cui al/i punto/i .... maggiorato degli interessi legali semplici del 10% annuo, per l'intero periodo di validità della concessione come da provvedimento ministeriale n. .... del .... a garanzia che esso venga realizzato conformemente alla sua approvazione e completato entro il termine di scadenza fissato con il decreto ministeriale richiamato;

che la polizza è intesa a garantire che il suindicato (organismo beneficiario del contributo) .... rispetti tutti gli obblighi e le prescrizioni stabilite nel citato provvedimento di concessione del contributo.

Tutto ciò premesso

Art. 1. — La sottoscritta (banca o società assicuratrice)........... .... con sede in via.. località.. a mezzo dei sottoscritti: (funzionari, cognome, nome, luogo e data di nascita, qualifica).. con la presente garantisce e si obbliga irrevocabilmente e incondizionatamente a pagare al Ministero ...., con sede in Roma, via XX Settembre, n. 20, la somma che lo stesso dicastero richiederà alla (banca o società assicuratrice).................... in restituzione totale o parziale dell'importo del contributo concesso, per la realizzazione (descrivere iniziative) di cui alle premesse, fino alla concorrenza di lire... (lettere) di cui lire .... per contributo di lire........................... per interessi calcolati al tasso legale del 10% annuo.

Art. 2. — Detto contratto, che inizierà ad avere efficacia dalla data di emissione del formale provvedimento di liquidazione dell'anticipazione, garantisce che: il programma venga realizzato; venga realizzato conformemente al programma approvato; venga completato entro il termine di scadenza fissato con il provvedimento ministeriale già richiamato. Detta polizza copre anche il rischio del fallimento e/o della liquidazione coatta amministrativa.

Art. 3. — La sottoscritta (banca o società assicuratrice).......... .... si impegna a versare, senza apporre alcuna eccezione anche in caso di opposizione del debitore principale, su richiesta scritta del Ministero, da cui risulti semplicemente confermata l'esistenza di una delle ipotesi sopra riportate senza onere di motivazione o prova da parte dello stesso Dicastero e senza possibilità alcuna di prova contraria da parte della (banca o società assicuratrice), la somma che dallo stesso Ministero verrà indicata come dovuta per capitale, maggiorata degli interessi calcolati al tasso legale del 10% annuo nei termini indicati all'art. 1).

Il pagamento dovrà avvenire entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Scaduto tale termine la (banca o società assicuratrice)............. .... dovrà versare al Ministero gli interessi maturati fino al giorno dell'effettivo rimborso.

Art. 4. — La (banca o società assicuratrice)............................ .... rinuncia al beneficio della preventiva escussione della (associazione o unione).......................... ai sensi dell'art. 1944 del codice civile.

L'organismo beneficiario del contributo rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli articoli 1242 e 1247 del codice civile per quanto riguarda crediti liquidi certi ed esigibili, che il contraente abbia maturato nei confronti del Ministero.

La (banca o società assicuratrice)... .... rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli articoli 1957 e 1952 del codice civile.

Art. 5. — Il presente contratto di garanzia ha validità di mesi dodici dalla data di sottoscrizione ed è automaticamente rinnovabile di dodici mesi in dodici mesi fino al momento in cui il Ministero, con apposita notifica alla (banca o società assicuratrice), darà comunicazione di svincolo della garanzia prestata.

Art. 6. — In caso di controversie tra la (banca o società assicuratrice) .... e il Ministero è competente esclusiva l'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede il Ministero stesso.

Data, ...

Banca o società assicuratrice

....

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile si approvano specificatamente le condizioni relative alla rinuncia a proporre eccezioni, ivi comprese quelle di cui agli articoli 1944, 1952, 1957, 1242 e 1247 del codice civile nonché quelle relative alla deroga alla competenza del Foro giudicante, di cui agli articoli 3, 4 e 6 del presente contratto autonomo di garanzia.

Banca o società assicuratrice

....

* * *

N.B. — Nel caso in cui il contratto autonomo di garanzia venga stipulato da una società di assicurazione, esso dovrà riportare il seguente, ulteriore elemento essenziale:

Art. 1. — Autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con decreto ministeriale del 17 agosto 1962 ad esercitare le assicurazioni del ramo cauzioni.

93A7079

DECRETO 25 novembre 1993.

Determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione a favore delle associazioni riconosciute di produttori agricoli di contributi diretti a favorirne la costituzione ed il funzionamento.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare l'art. 12 che prevede la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;

Visto il regolamento CEE n. 1035/72 del Consiglio del 18 maggio 1972 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli e le successive modifiche apportate con i regolamenti CEE del Consiglio, n. 3284 del 14 novembre 1983 e n. 789 del 20 marzo 1989;

Vista la legge 27 luglio 1967, n. 622, recante norme sull'organizzazione del mercato del predetto settore, ed in particolare l'art. 6, in base al quale il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere alle organizzazioni di produttori ortofrutticoli iscritte nell'apposito elenco nazionale, un contributo per favorirne la costituzione ed il funzionamento amministrativo;

Visto il regolamento di esecuzione della legge suddetta, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165;

Considerata la necessità di determinare criteri e modalità per la concessione a favore delle associazioni riconosciute di produttori agricoli di contributi diretti a favorirne la costituzione ed il funzionamento;

Decreta:

Art. 1.

Criteri

1. Il procedimento amministrativo relativo alla concessione di contributi a favore di associazioni di produttori ortofrutticole riconosciute ai sensi del regolamento CEE n. 1035/72 e successive modifiche, sulle spese reali di costituzione e di funzionamento è definito secondo criteri di cui ai commi successivi.

2. Sono ammesse a contributo le seguenti spese:

a) spese relative ai lavori preparatori concernenti la costituzione delle associazioni (riunioni preliminari), spese notarili ed accessorie sostenute per l'atto costitutivo e per le eventuali modifiche, spese di registrazione in tribunale, spese di vidimazione dei libri sociali;

b) spese per il controllo e l'osservanza delle norme comuni di produzione e di immissione sul mercato concernenti la verifica diretta con personale tecnico proprio, o attraverso convenzioni con organismi all'uopo specializzati, all'osservanza da parte degli associati, delle norme di produzione ed immissione sul mercato stabilite dall'associazione medesima;

c) spese per il personale dipendente: salari e stipendi, spese di formazione, oneri sociali, spese di missione. Per ciascuna unità di personale deve essere documentata la forma contrattuale ed in particolare, per il personale distaccato da altre organizzazioni deve essere esibita la documentazione comprovante la legittimità della posizione, sono altresì ammesse spese attinenti a:

oneri per servizi e consulenze tecniche;

ricorso ad esperti in materia tecnica, amministrativa, fiscale, ecc., acquisto di materiale divulgativo nonché pubblicazioni e riviste specializzate;

spese per il funzionamento degli organi sociali (compensi e gettoni di presenza ad amministratori e sindaci, rimborsi e spese di viaggio per partecipare a riunioni). L'importo e le modalità di pagamento di tali spese devono essere specificati con apposita delibera del consiglio di amministrazione ratificata dall'assemblea dei soci.

Il gettone di presenza non può superare l'importo di L. 100.000;

d) spese postali e spese di telecomunicazione;

e) spese di cancelleria e di allestimento degli uffici relative all'acquisto di mobili e macchine d'ufficio (calcolatrici, fotocopiatrici, macchine da scrivere, computers, ecc.), nonché ai lavori di manutenzione e di ristrutturazione, realizzati per l'adattamento dei locali ad uso ufficio. Le spese di allestimento sono ammesse nei limiti di ammortamento previsti dalla normativa vigente;

f) spese relative ai mezzi messi a disposizione dalle associazioni per il trasporto del personale tecnico amministrativo. Tali spese coprono sia l'acquisto con contratto di compravendita che quello a mezzo di contratto di leasing;

g) spese di locazione o nel caso di acquisto, spese di interessi realmente pagati nonché le altre spese ed oneri risultanti dall'occupazione degli stabili destinati al funzionamento amministrativo delle associazioni (spese di pulizie, riscaldamento, luce, portineria, acqua, ecc.);

h) spese di assicurazione relative al trasporto del personale amministrativo e dei componenti gli organi sociali ed agli spostamenti che i medesimi effettuano nello svolgimento di attività istituzionali, ai locali amministrativi e alle loro attrezzature.

3. I contributi sono calcolati sulla produzione commercializzata in ciascuno dei primi cinque anni dalla data di riconoscimento, applicando su tale produzione la percentuale del 5% per il primo anno, del 5% per il

secondo anno, del 4% per il terzo anno, del 3% per il quarto anno e del 2% per il quinto anno. Tuttavia, l'ammontare di ciascun contributo annuo non può superare le reali spese di funzionamento amministrativo dell'associazione.

Art. 2.

Applicazione dei criteri

Le disposizioni previste dall'art. 1, saranno applicate alle istanze di contributo e saranno finanziate dal Ministero a valere dall'anno in corso. Resta salva la facoltà dell'amministrazione di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni sulla base delle risultanze conseguenti all'attività di riscontro che sarà svolta secondo i criteri di cui all'art. 1.

Art. 3.

Modalità di erogazione degli aiuti diretti a favorire la costituzione ed il funzionamento delle associazioni riconosciute dei produttori ortofrutticoli.

Le associazioni che intendono beneficiare dei contributi debbono presentare apposita istanza, entro tre mesi dall'approvazione del bilancio nel quale sono riportate le spese di funzionamento sostenute nel periodo per il quale è chiesto il contributo.

Ai fini di semplificare le operazioni relative al calcolo dei contributi, il periodo contributivo può essere fatto decorrere dall'inizio del primo esercizio finanziario successivo al riconoscimento. Nel caso in cui l'associazione sia stata riconosciuta agli inizi dell'anno, il primo anno di contributo può essere lo stesso del riconoscimento con esclusione del periodo compreso tra il 1° gennaio e la data del riconoscimento.

L'istanza, con firma autenticata, dovrà essere corredata di tre copie della documentazione di seguito elencata:

a) atto costitutivo e statuto autentico regolarmente approvato dal MAF;

b) copia autenticata del bilancio trascritto sul libro inventari, corredata dalle delibere di approvazione degli organi statutari;

c) elenco dettagliato in ordine cronologico (conforme alla tabella 1) delle vendite effettuate nel periodo per il quale è stato chiesto il contributo;

d) prospetto riepilogativo della produzione commercializzata (conforme alla tabella 2).

Il valore della produzione commercializzata è dato dalla quantità di prodotto immesso sul mercato direttamente dall'associazione, o dai produttori associati, conformemente alle disposizioni impartite dall'associazione stessa, moltiplicato per il prezzo medio della produzione.

La quantità commercializzata durante l'anno per il quale viene chiesto il contributo è quella indicata nella tabella 1 e viene desunta dalle fatture di vendita emesse o, nel caso di vendite effettuate da soci che in base alla normativa fiscale vigente non sono tenuti all'obbligo della fatturazione, da apposite dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. I prezzi medi alla produzione adottati per il calcolo del contributo, sono quelli rilasciati o convalidati dalla camera di commercio competente per territorio o ponderati in base alle varietà ed alle destinazioni dei singoli prodotti;

e) prospetto dei prezzi medi di vendita dei prodotti considerati, rilasciato, o convalidato, dalla camera di commercio della provincia dove ha sede l'associazione; in mancanza di rilevazione dei prezzi relativi ai prodotti in causa, sarà fatto riferimento ai prezzi rilevati dalla camera di commercio della provincia dove si trova il mercato più rappresentativo della zona;

f) attestazione del legale rappresentante dell'associazione con cui viene dichiarata la validità del vincolo associativo di tutti i produttori, sia singoli che associati alle cooperative e specificate le eventuali precedenti adesioni dei produttori ad altre associazioni;

g) elenco dettagliato, sui modelli (conformi alla tabella 3) di tutte le spese sostenute per la costituzione ed il funzionamento amministrativo dell'associazione nell'anno al quale si riferisce il contributo, previste dal regolamento CEE n. 2118/78, secondo la specifica esposizione fatta all'art. 1;

h) copia dei documenti giustificativi delle spese di cui alla precedente lettera *g)*;

i) prospetto relativo al calcolo del contributo (conforme alla tabella 4);

l) attestazione autentica del legale rappresentante dell'associazione, con la quale si dichiara l'autenticità di tutti gli atti allegati nell'istanza e che l'associazione non ha percepito altri aiuti pubblici per le spese incluse nel calcolo del contributo.

Il Ministero, constatata l'ammissibilità dell'istanza di contributo, invia copia degli atti all'assessorato regionale dell'agricoltura competente, per acquisirne il parere.

Ove il predetto parere non pervenga nei tempi indicati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, la rispondenza sarà verificata dal competente ufficio del Ministero.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 1993

Il Ministro: DIANA

TABELLA 1

Estremi documento di vendita	Prodotto	Specifica della destinazione del prodotto commercializzato				
		Fresco (TN)		Industria (TN)		Ama (TN)
		Diretto	Tramite	Diretto	Tramite	

TABELLA 2

CALCOLO DEL CONTRIBUTO RICHIESTO AI SENSI DEL PRIMO COMMA, ART. 14, DEL REGOLAMENTO CEE N. 1035/72

A - Calcolo dei valori della produzione commercializzata durante il anno successivo alla data di riconoscimento avvenuto con decreto ministeriale

Prodotti (*)	Volume immesso sul mercato a norma dell'art. 13, par. 1, lettera *b*) del regolamento CEE n. 1035/72 (in tonnellate)			Prezzi medi [illegible] alla produzione	Valore dei prodotti di cui all'art. 3 del regolamento CEE n. 3284/83
	Direttamente dall'associazione	Dai soci su disposizioni dell'APO	Totale		

(*) Le produzioni devono essere raggruppate per specie e distinte per provincia di provenienza.

TABELLA 3

ASSOCIAZIONE .... - CONTRIBUTO DI AVVIAMENTO

Determinazione delle spese reali - Regolamento CEE n. 2118/78, art. 1

Lettera ....

Spesa rendicontata dall'APO L. .... Spesa ammessa dal MAF (1) L. ....

Specificazione:

Voci di spesa (2)	Importo	Identificazione in bilancio (3)	Importo ammesso (1)

(1) Riservato all'ufficio MAF.

(2) Le spese classificabili sotto la medesima lettera dovranno essere suddivise per gruppi omogenei (es. per la lettera *c)* del regolamento CEE n. 2118/78: *a)* stipendi personale amministrativo; *b)* stipendi personale tecnico; *c)* oneri sociali; *d)* spese per consulenze; ecc.

(3) In corrispondenza di ciascuna voce di spesa della colonna n. 1, va indicata la denominazione data alla spesa medesima in bilancio. Nel caso che in bilancio la spesa sia riportata sotto più voci, esse vanno indicate tutte e con l'importo della relativa quota di spesa.

TABELLA 4

CALCOLO DELL'AIUTO

Valore dei prodotti immessi sul mercato	Aiuto massimo calcolato secondo il valore dei prodotti (.......%)	Importo delle spese di costituzione e di funzionamento amministrativo di cui all'art. 1, par. 1, del regolamento CEE n. 2118/78	Importo dell'aiuto richiesto
		A) B) C) D) E) F) G) H)	

93A7980

DECRETO 25 novembre 1993.

Determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi a favore delle unioni riconosciute tra associazioni di produttori agricoli per la rilevazione ed elaborazione di dati, ivi compreso l'acquisto delle relative attrezzature, nonché elementi informativi riguardanti le associazioni di produttori agricoli per il controllo e l'esatta individuazione delle basi sociali e delle relative produzioni.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare l'art. 12 che prevede la determinazione dei criteri e della modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;

Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, concernente interventi programmati in agricoltura finalizzati ad assicurare continuità pluriennale e coerenza programmatica alla spesa pubblica nel settore agricolo ed in quello forestale ed in particolare l'art. 4, comma 3, che prevede il sostegno e lo sviluppo delle associazioni riconosciute di produttori agricoli e relative unioni riconosciute;

Vista la legge 10 luglio 1991, n. 201, ed in particolare l'art. 1 che differisce le disposizioni di cui alla legge n. 752/1986 sino alla data di entrata in vigore della legge sul nuovo programma pluriennale per l'attuazione d'interventi in agricoltura e comunque non oltre il 1992;

Vista la deliberazione del CIPE del 13 luglio 1993, allegato *B*/2, lettera *b)*, punto 3);

Considerata la necessità di determinare criteri e modalità per la concessione dei contributi a favore delle unioni riconosciute tra associazioni di produttori agricoli per la rilevazione ed elaborazione di dati, ivi compreso l'acquisto delle relative attrezzature, nonché elementi informativi riguardanti le associazioni di produttori agricoli per il controllo e l'esatta individuazione delle basi sociali e delle relative produzioni;

Decreta:

Art. 1.

Criteri e priorità

1. Il procedimento amministrativo, relativo alla concessione di contributi a favore delle unioni riconosciute tra associazioni di produttori agricoli per la rilevazione ed elaborazione di dati, ivi compreso l'acquisto delle relative attrezzature, nonché elementi informativi riguardanti le associazioni di produttori agricoli per il controllo e l'esatta individuazione delle basi sociali e delle relative produzioni, è definito secondo criteri e priorità di cui ai commi successivi.

2. Sono ammessi a contributo prioritariamente i programmi finalizzati al controllo delle basi sociali e delle produzioni.

3. Nella valutazione delle istanze sarà data priorità alle unioni che non dispongano di un sistema informatizzato o abbisognino di un completamento.

4. Il contributo sarà determinato in una percentuale variabile dal 75 al 90% della spesa ammessa, a seconda dell'importanza che il programma riveste per i settori della produzione e del consumo.

5. Sui predetti contributi può essere concessa l'anticipazione nella misura del 25% della somma impegnata dietro presentazione del contratto autonomo di garanzia maggiorato del 10% (v. modello allegato).

La predetta anticipazione sarà recuperata proporzionalmente in sede di liquidazione di eventuali stati di avanzamento che potranno essere presentati successivamente al raggiungimento del 50% della spesa complessiva.

Alla liquidazione degli acconti su stati di avanzamento e del saldo finale, si procederà dietro acquisizione di nulla osta di apposita commissione di verifica che dovrà accertare la conformità di quanto eseguito rispetto al programma approvato e la legittimità delle spese documentate.

6. Le modifiche al progetto apportate in corso di realizzazione potranno essere approvate dalla predetta commissione in sede di verifica, quando la loro realizzazione non comporti una variazione di spesa superiore o inferiore al 20% del costo previsto per l'intera azione nella quale è inserita la modifica apportata.

In tutti gli altri casi, l'unione beneficiaria, prima di apportare modifiche al progetto, dovrà preventivamente ottenere l'autorizzazione dal Ministero.

Art. 2.

Applicazione dei criteri

Le disposizioni previste dall'art. 1 saranno già applicate dall'anno in corso alle istanze di contributo che saranno ammesse al finanziamento di programmi di informatizzazione specificati nelle premesse.

Resta salva la facoltà dell'amministrazione di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni sulla base delle risultanze conseguenti all'attività di riscontro che sarà svolta secondo i criteri di cui all'art. 1.

Art. 3.

Modalità di presentazione delle domande

1. L'amministrazione, ai fini dell'adozione del programma relativo al 1993, terrà conto delle istanze già pervenute, nonché di quelle che perverranno entro il 20 dicembre 1993.

2. Relativamente ai programmi da finanziarsi sui nuovi fondi, le istanze dovranno pervenire entro il 30 settembre di ciascun anno.

3. Alle domande devono essere allegati i programmi d'informatizzazione ed i relativi preventivi di spesa, dettagliati per singola voce.

4. Le richieste di contributo per l'acquisto di macchine informatiche debbono essere corredate di almeno tre preventivi di ditte specializzate. Sarà ammessa a contributo la spesa ritenuta congrua dall'ufficio tecnico erariale.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 1993

Il Ministro: DIANA

ALLEGATO

FAC-SIMILE DEL CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA PER L'OTTENIMENTO DI ANTICIPAZIONI SU CONTRIBUTI CONCESSI ALLE ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI RICONOSCIUTE E LORO UNIONI.

Premesso:

che l'(organismo beneficiario del contributo) .... con sede in .... via.. località .... ai sensi della legge.................... .... ha ottenuto dal Ministero.. con decreto ministeriale.. del ...., registrato il............................, partita n. .... per la concessione del contributo di L. .... per la realizzazione del seguente programma:

(specificare iniziativa e come descritta nel decreto ministeriale):

1) .... ;

2) .... ;

3) .... ;

4) .... ;

che ai sensi dell'art. .... del citato decreto ministeriale n. .... del .... è consentita l'erogazione di un'anticipazione, garantita da polizza fidejussoria, nella misura del .... % del finanziamento pubblico riconosciuto sull'intera spesa ammessa;

che secondo quanto previsto dal medesimo decreto ministeriale l'(organismo beneficiario del contributo).. con sede in via...................... località.. deve prestare fidejussione (bancaria o assicurativa) pari al .... % del contributo afferente all'iniziativa/e e di cui al/i punto/i .... maggiorato degli interessi legali semplici del 10% annuo, per l'intero periodo di validità della concessione come da provvedimento ministeriale n. .... del .... a garanzia che esso venga realizzato conformemente alla sua approvazione e completato entro il termine di scadenza fissato con il decreto ministeriale richiamato;

che la polizza è intesa a garantire che il suindicato (organismo beneficiario del contributo) .... rispetti tutti gli obblighi e le prescrizioni stabilite nel citato provvedimento di concessione del contributo;

Tutto ciò premesso:

Art. 1. — La sottoscritta (banca o società assicuratrice).......... .... con sede in via.. località... a mezzo dei sottoscritti: (funzionari, cognome, nome, luogo e data di nascita, qualifica).. .... con la presente garantisce e si obbliga irrevocabilmente e incondizionatamente a pagare al Ministero .... con sede in Roma - Via XX Settembre n. 20, la somma che lo stesso Dicastero richiederà alla (banca o società assicuratrice) .... in restituzione totale o parziale dell'importo del contributo concesso, per la realizzazione (descrivere iniziative) di cui alle premesse, fino alla concorrenza di lire .... (lettere) di cui lire .... per contributo di lire.......................... per interessi calcolati al tasso legale del 10% annuo.

Art. 2. — Detto contratto, che inizierà ad avere efficacia dalla data di emissione del formale provvedimento di liquidazione dell'anticipazione, garantisce che: il programma venga realizzato; venga realizzato conformemente al programma approvato; venga completato entro il termine di scadenza fissato con il provvedimento ministeriale già richiamato. Detta polizza copre anche il rischio del fallimento e o della liquidazione coatta amministrativa.

Art. 3. — La sottoscritta (banca o società assicuratrice).......... .... si impegna a versare, senza apporre alcuna eccezione anche in caso di opposizione del debitore principale, su richiesta scritta del Ministero, da cui risulti semplicemente confermata l'esistenza di una delle ipotesi sopra riportate senza onere di motivazione o prova da parte dello stesso Dicastero e senza possibilità alcuna di prova contraria da parte della (banca o società assicuratrice), la somma che dallo stesso Ministero verrà indicata come dovuta per capitale, maggiorata degli interessi calcolati al tasso legale del 10% annuo nei termini indicati all'art. 1.

Il pagamento dovrà avvenire entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Scaduto tale termine la (banca o società assicuratrice) .... dovrà versare al Ministero gli interessi maturati fino al giorno dell'effettivo rimborso.

Art. 4. — La (banca o società assicuratrice) .... rinuncia al beneficio della preventiva escussione della (associazione o unione).......................... ai sensi dell'art. 1944 del codice civile.

L'organismo beneficiario del contributo rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli articoli 1242 e 1247 del codice civile per quanto riguarda crediti liquidi, certi ed esigibili, che il contraente abbia maturato nei confronti del Ministero.

La (banca o società assicuratrice).. .... rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli articoli 1957 e 1952 del codice civile.

Art. 5. — Il presente contratto di garanzia ha validità di mesi dodici dalla data di sottoscrizione ed è automaticamente rinnovabile di dodici mesi in dodici mesi fino al momento in cui il Ministero, con apposita notifica alla (banca o società assicuratrice), darà comunicazione di svincolo della garanzia prestata.

Art. 6. — In caso di controversie tra la (banca o società assicuratrice).. e il Ministero è competente esclusiva l'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede il Ministero stesso.

Data, ...

Banca o società assicuratrice

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile si approvano specificatamente le condizioni relative alla rinuncia a proporre eccezioni, ivi comprese quelle di cui agli articoli 1944, 1952, 1957, 1242 e 1247 del codice civile nonché quelle relative alla deroga alla competenza del Foro giudicante, di cui agli articoli 3, 4 e 6 del presente contratto autonomo di garanzia.

Banca o società assicuratrice

* * *

N.B. — Nel caso in cui il contratto autonomo di garanzia venga stipulato da una società di assicurazione, esso dovrà riportare il seguente, ulteriore elemento essenziale:

Art. 1. — Autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con decreto ministeriale del 17 agosto 1962 ad esercitare le assicurazioni del ramo cauzioni.

93A7081

DECRETO 25 novembre 1993.

Determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi a favore delle unioni riconosciute tra associazioni produttori agricoli per la realizzazione di interventi diretti a favorirne la costituzione ed il funzionamento.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare l'art. 12 che prevede la determinazione dei criteri e della modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;

Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, concernente interventi programmati in agricoltura finalizzati ad assicurare continuità pluriennale e coerenza programmatica alla spesa pubblica nel settore agricolo ed in quello forestale ed in particolare l'art. 4, comma 3, che prevede il sostegno e lo sviluppo delle associazioni riconosciute di produttori agricoli e relative unioni riconosciute;

Vista la legge 10 luglio 1991, n. 201, ed in particolare l'art. 1 che differisce le disposizioni di cui alla legge n. 752/1986 sino alla data di entrata in vigore della legge sul nuovo programma pluriennale per l'attuazione di interventi in agricoltura e comunque non oltre il 1992;

Vista la deliberazione del CIPE 31 gennaio 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1992, allegato *C*/2, lettera *b)*, punto 1);

Vista la deliberazione del CIPE 13 luglio 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 2 settembre 1993, allegato *B*/2, lettera *c)*;

Considerata la necessità di determinare criteri e modalità per la concessione dei contributi a favore delle unioni riconosciute tra associazioni produttori agricoli per la realizzazione di interventi diretti a favorirne la costituzione ed il funzionamento;

Decreta:

Art. 1.

Criteri e priorità

1. Il procedimento amministrativo relativo alla concessione di contributi a favore delle unioni riconosciute tra associazioni di produttori agricoli sulle spese reali di costituzione e di funzionamento è definito secondo criteri e priorità di cui ai commi successivi.

2. Sono ammesse a contributo le seguenti spese:

A) Spese relative ai lavori preparatori concernenti la costituzione delle unioni (riunioni preliminari), spese notarili ed accessorie sostenute per l'atto costitutivo e per le eventuali modifiche, spese di iscrizione in tribunale, spese di vidimazione dei libri sociali (anche per gli anni successivi).

B) Spese per il controllo e l'osservanza delle norme comuni di produzione e di immissione sul mercato (verifica diretta dell'unione con personale tecnico proprio o attraverso convenzioni con organismi all'uopo specializzati) dell'osservanza da parte degli associati, delle norme di produzione ed immissione sul mercato stabilite dall'unione medesima.

C) Spese per il personale dipendente (salari e stipendi, spese di formazione, oneri sociali, spese di missione); per ciascuna unità di personale deve essere documentata la forma contrattuale ed in particolare, per il personale distaccato da altre organizzazioni deve essere esibita la documentazione comprovante la legittimità della posizione. Inoltre per il personale, verranno ammesse a contributo le retribuzioni relative ad una pianta organica di base con un numero massimo di quattro dipendenti, aumentata di una unità ogni venticinque associazioni riconosciute aderenti all'unione in eccedenza al numero minimo necessario per il riconoscimento.

La composizione della pianta organica dovrà corrispondere alle diverse esigenze afferenti ai compiti istituzionali. L'amministrazione riscontrerà la predetta rispondenza.

Nella pianta organica si include sia il personale direttivo (nella misura di 1/4) che tecnico-amministrativo (restanti 3/4), assunto a qualsiasi titolo o anche prestato da altre organizzazioni:

oneri per servizi e consulenze tecniche (organizzazione, seminari e giornate di studio per il personale delle A.P.);

ricorso ad esperti per materie tecniche, amministrative, fiscali, ecc.; acquisto di materiale didattico nonché pubblicazioni e riviste specializzate. Le spese per consulenti ed esperti saranno ammesse nella misura ritenuta congrua dall'ufficio e comunque nel limite del 20% della spesa ammessa per il personale.

il contributo corrisposto sulle spese sostenute per le missioni, effettuate da parte del personale tecnico-amministrativo o dei componenti dei vari organi sociali, verrà riconosciuto forfettariamente secondo i seguenti parametri sugli importi documentati delle spese reali di funzionamento rendicontate ed ammesse con esclusione dai suddetti importi dei costi sostenuti per le missioni:

fino a L. 200.000.000	9%
da L. 200.000.001 a L. 600.000.000	4%
oltre L. 600.000.000	1%

Resta fermo che l'unione dovrà comunque documentare le spese di missione sostenute e che sarà riconosciuto il minor importo tra le spese rendicontate e il valore desunto dai parametri di cui sopra;

spese per il funzionamento degli organi sociali (compensi e gettoni di presenza ad amministratori e sindaci). L'importo e le modalità di pagamento di tali

spese devono essere specificati con apposita delibera del consiglio di amministrazione, inoltre il gettone di presenza corrisposto ai componenti dei vari organi sociali verrà ammesso a contributo per un importo massimo di L. 100.000.

D) Spese postali e spese di telecomunicazione.

E) Spese di cancelleria e di allestimento degli uffici relative all'acquisto di mobili e macchine d'ufficio (calcolatrici, fotocopiatrici, macchine da scrivere, computers, ecc.), nonché a lavori di manutenzione e di ristrutturazione, realizzati per l'adattamento dei locali ad uso ufficio. Le spese di allestimento e di adattamento sono ammesse nei limiti di ammortamento previsti dalla normativa vigente.

F) Spese relative ai mezzi messi a disposizione dalle unioni per il trasporto del personale tecnico-amministrativo. Relativamente all'acquisto di autoveicoli verrà ammessa a contributo la spesa relativa ad un solo automezzo che non potrà essere cambiato nell'arco dei tre anni successivi alla data di immatricolazione. Detto automezzo dovrà risultare intestato all'unione e non dovrà eccedere i 2000 c.c. di cilindrata se il motore è del tipo a benzina ed i 2500 c.c. se del tipo a diesel.

G) Spese di locazione o nel caso di acquisto della sede, spese di interessi realmente pagati nonché le altre spese ed oneri risultanti dall'occupazione degli stabili destinati al funzionamento amministrativo delle unioni (spese di pulizie, riscaldamento, luce, condominio, acqua, ecc.).

H) Spese di assicurazione relative al trasporto del personale amministrativo e dei componenti gli organi sociali ed agli spostamenti che i medesimi effettuano nello svolgimento di attività istituzionali, ai locali amministrativi e alle loro attrezzature.

3. L'ammissibilità delle suddette spese sarà valutata da apposita commissione ministeriale.

4. Il contributo viene concesso nella misura massima del 90%, 80% e 70% delle spese reali di costituzione e funzionamento sostenute e ritenute ammissibili rispettivamente nel primo, secondo e terzo anno successivi al riconoscimento giuridico.

Art. 2.

Applicazione dei criteri

Le disposizioni previste dall'art. 1 saranno applicate fin dall'anno in corso alle istanze di contributo che saranno ammesse a finanziamento dal Ministero a valere sulle disponibilità residue e di competenza in essere alla data del presente decreto, fatta salva l'applicazione dei criteri fissati dal decreto ministeriale n. 19192 del 30 dicembre 1992 alle istanze per le quali la commissione, con verbali di accertamento, ha già definito le spese ammissibili.

Resta salva, altresì, la facoltà dell'amministrazione di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni sulla base delle risultanze conseguenti all'attività di riscontro che sarà svolta secondo i criteri di cui all'art. 1.

Art. 3.

Modalità di erogazione

Nell'erogazione dei contributi si osservano le disposizioni contenute nell'allegato *A* al presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 1993

Il Ministro: DIANA

ALLEGATO *A*
(modalità di erogazione)

AIUTI DIRETTI A FAVORIRE LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE UNIONI DI ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE DEI PRODUTTORI AGRICOLI.

Le unioni che intendono beneficiare dei contributi debbono presentare istanza corredata in duplice copia della documentazione di seguito elencata:

1) atto costitutivo e statuto approvato dal Ministero;

2) relazione sull'attività svolta dall'unione nell'anno per il quale è chiesto il contributo;

3) copia notarile dell'assemblea dei soci che ha approvato il bilancio, con allegate le relazioni del consiglio direttivo e del collegio sindacale;

4) copia autentica di bilancio;

5) copia di tutti gli atti giustificativi delle spese firmati dal legale rappresentante dell'associazione e del rappresentante del collegio sindacale, ripartiti ordinatamente in base alla classificazione di cui all'art. 1 del presente decreto;

6) quadro riepilogativo delle voci di spesa;

7) dichiarazione concernente il regime tributario dell'unione.

Le unioni che svolgono attività «non statutarie», cioè non regolate dalle leggi nazionali n. 674/78 e n. 622/67 e, pertanto, disciplinate da altre norme, debbono opportunamente tenere separate le spese relative a tali attività in quanto il contributo è calcolato unicamente sulle spese concernenti le attività espressamente disciplinate dalle leggi citate. Qualora sussistano spese «promiscue» cioè attinenti ad attività statutarie e non, la percentuale di tali spese da imputare nel calcolo del contributo andrà determinata applicando la seguente formula:

$$\% = \frac{\text{Costo personale istituzionale}}{\text{Costo intero personale}}$$

93A7082

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 15 dicembre 1993.

Autorizzazione alla pesca nelle festività di fine anno 1993.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 28 ottobre 1993 (*Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 3 novembre 1993) concernente le modalità tecniche in materia di fermo tecnico dell'attività di pesca;

Considerata la tradizione popolare, su tutto il territorio nazionale, di consumare i prodotti ittici freschi in occasione delle festività del Natale e del Capodanno per cui occorre assicurare un adeguato rifornimento dei mercati;

Considerata, pertanto, l'opportunità, al fine di consentire il rispetto della suddetta tradizione popolare, di derogare per il corrente anno al disposto del suddetto decreto;

Decreta:

In deroga a quanto disposto dall'art. 1, comma primo e comma secondo, del decreto ministeriale 28 ottobre 1993 è consentita, per il corrente anno, l'attività di pesca nei giorni 18 e 19 dicembre 1993 e 2 gennaio 1994.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 1993

Il direttore generale: AMBROSIO

93A7156

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 27 novembre 1993.

Designazione dell'Istituto italiano del marchio di qualità quale organismo di certificazione e di sorveglianza dei sistemi di qualità aziendale.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 519, con cui è data attuazione alla direttiva n. 91/263/CEE concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, incluso il reciproco riconoscimento delle loro conformità, ed, in particolare, l'art. 1, lettera *a)*, secondo il quale per «organismo notificato» si intende un organismo stabilito nella Comunità europea, iscritto in un elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, designato per l'esercizio della funzione di certificazione e controllo delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni nonché di quella di certificazione e sorveglianza dei sistemi di qualità aziendale;

Visto l'allegato 2 al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 476, con cui è data attuazione alla direttiva 89/336/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata dalla direttiva 92/31/CEE, che indica e prescrive i requisiti minimi che deve possedere un organismo notificato;

Ravvisata la necessità di designare, per l'Italia, un organismo notificato che svolga la funzione di certificazione e sorveglianza dei sistemi di qualità aziendale;

Visto il comma 6, prima parte, dell'art. 2 del citato decreto legislativo n. 519/1992, in conformità del quale gli organismi notificati sono designati o revocati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la domanda presentata, ai fini della designazione, dall'Istituto italiano del marchio di qualità, e l'allegata documentazione;

Ritenuto che il detto Istituto possiede i prescritti requisiti minimi per essere designato quale organismo notificato ai fini dello svolgimento della funzione di certificazione e sorveglianza dei sistemi di qualità aziendale.

Decreta:

Art. 1.

1. Si designa l'Istituto italiano del marchio di qualità quale organismo notificato per la certificazione e la sorveglianza dei sistemi di qualità aziendale secondo le pertinenti norme UNI EN 29000.

Roma, 27 novembre 1993

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
PAGANI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
SAVONA

93A7155

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 18 novembre 1993.

Attribuzione ai comuni, per l'anno 1993, di un contributo di lire 80 miliardi da destinare al finanziamento delle spese per l'assistenza agli indigenti.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il comma 4 dell'art. 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 397, con il quale viene attribuito ai comuni, per l'anno 1993, un contributo di lire 80 miliardi da destinare al finanziamento delle spese di loro competenza per l'assistenza sanitaria degli indigenti;

Considerato che il riparto, tenuto conto della «ratio» della norma, può essere calcolato in funzione dell'inverso del reddito medio pro-capite della provincia di appartenenza in quanto il fine della norma è la distribuzione di fondi in relazione al diverso indice di produzione della ricchezza manifestatasi sul territorio per far affluire i contributi nelle zone più povere del Paese, dove risiedono gli indigenti;

Rilevato che ulteriore fattore necessario per la distribuzione del fondo è la popolazione per consentire un diverso afflusso di risorse in relazione al variare del numero degli abitanti, i quali costituiscono un parametro di riferimento indispensabile per la quantificazione delle risorse da distribuire ai singoli enti;

Considerato che il reddito medio pro-capite da utilizzare è quello relativo all'anno 1981 in quanto ultimo disponibile;

Rilevato che occorre utilizzare, ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la popolazione residente calcolata al penultimo anno precedente e cioè del 1991;

Visti i pareri espressi dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e dall'Unione nazionale comuni comunità ed enti della montagna (UNCEM);

Decreta:

Il contributo di lire 80 miliardi previsto dal decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 397, è assegnato ai comuni in proporzione alla popolazione residente nel 1991 in ciascun comune moltiplicata per il reciproco del reddito medio pro-capite della provincia di appartenenza.

Roma, 18 novembre 1993

Il Ministro dell'interno
MANCINO

Il Ministro della sanità
GARAVAGLIA

93A7150

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 22 novembre 1993.

Impegno della somma complessiva di L. 137.000.000.000 a favore delle regioni a statuto ordinario, corrispondente alla quota variabile 1992, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 giugno 1990, n. 158.

IL DIRETTORE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, istitutivo del Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la delibera CIPE 28 giugno 1990, con la quale vengono ripartiti, per il 1990, gli importi di lire 30 miliardi — tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano — da destinare per le finalità ex legge n. 574/1965, e di lire 863 miliardi — tra le regioni a statuto ordinario — per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo ex art. 9 della legge n. 281/1970;

Visto l'art. 3, comma 1, della legge 14 giugno 1990, n. 158, con il quale è stato stabilito che, a decorrere dall'anno 1991, il Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, di cui al citato art. 9 della legge n. 281/1970, è costituito da una quota fissa e da una quota variabile;

Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 415 (finanziaria 1992), ai sensi della quale la soprarichiamata quota variabile 1992, al netto degli stanziamenti annuali previsti dalle leggi di settore, viene stabilita in lire 137 miliardi;

Considerato che sono ancora da individuare le leggi settoriali di spesa le cui risorse dovranno confluire nella prevista intera quota variabile, di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 158/1990, e che, quindi, la predetta quota variabile è, al momento, costituita unicamente dalla sopracitata disponibilità di lire 137 miliardi;

Vista la nota n. DAGL 1/714 Pres. 93/99, del 12 novembre 1993, del Presidente del Consiglio dei Ministri, con la quale — in deroga a quanto previsto dall'art. 11, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, in legge 19 luglio 1993, n. 243 — autorizza, fra l'altro, l'assunzione dell'impegno della somma di lire 137 miliardi;

Ritenuto di dover provvedere all'impegno della sopracitata disponibilità di lire 137 miliardi, quale residuo di stanziamento 1992, secondo i medesimi coefficienti di riparto di cui alla quota fissa, art. 3, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 158/1990, al fine della messa a dispo-

sizione delle regioni a statuto ordinario di ulteriori risorse incrementative per la realizzazione degli interventi previsti nei propri programmi regionali di sviluppo;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 137.000.000.000 è impegnata, per le finalità esposte in premessa, a favore delle regioni a statuto ordinario, secondo le quote a fianco di ciascuna indicate:

Regioni	Importi (in lire)
Piemonte	9.968.120.000
Lombardia	13.325.990.000
Veneto	8.722.790.000
Liguria	4.934.740.000
Emilia-Romagna	8.107.660.000
Toscana	9.250.240.000
Umbria	4.545.660.000
Marche	4.563.470.000
Lazio	10.954.520.000
Abruzzo	6.211.580.000
Molise	4.207.270.000
Campania	18.553.910.000
Puglia	13.734.250.000
Basilicata	6.632.170.000
Calabria	13.287.630.000
Totale . . .	137.000.000.000

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di lire 137.000.000.000 a favore delle regioni a statuto ordinario secondo le quote di cui al precedente art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

L'onere complessivo di L. 137.000.000.000 graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1993, in conto esercizio 1992.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 1993

Il direttore generale: BITETTI

93A7151

DECRETO 22 novembre 1993.

Impegno, per l'esercizio 1993, in conto residui 1992, della somma di lire 550 miliardi a favore delle regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752.

IL DIRETTORE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, istitutivo del Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge pluriennale 8 novembre 1986, n. 752, concernente interventi programmati in agricoltura;

Visto l'art. 1, comma 2, della legge n. 201/1991 il quale stabilisce, tra l'altro, che per l'esercizio 1992 è autorizzata la spesa di lire 3.085 miliardi, la cui ripartizione per le finalità previste dalla sopracitata legge n. 752/1986, ha luogo con delibera CIPE;

Vista la delibera CIPE del 31 gennaio 1992, ed in particolare il punto 3, la quale stabilisce che del predetto stanziamento di lire 3.085 miliardi, la somma di lire 550 miliardi è destinata al finanziamento dei programmi di cui all'art. 3, comma 4, della legge n. 752/1986, delle regioni a statuto ordinario, per l'esercizio 1992;

Visto il decreto ministeriale del Ministero del tesoro n. 140471, del 28 maggio 1992, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1992, registro n. 23, foglio n. 367, con il quale viene recato l'incremento della somma di lire 550 miliardi al cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1992;

Vista la nota n. DAGL 1/714 Pres. 93/99, del 12 novembre 1993, del Presidente del Consiglio dei Ministri con la quale si autorizza — in deroga alle norme sospensive previste dalla legge di conversione del 19 luglio 1993, n. 243, per l'esercizio 1993 — l'assunzione dell'impegno, per il 1993, in conto residui 1992, della citata somma di lire 550 miliardi di cui alla richiamata legge n. 201/1991;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1992, n. 501, per l'esercizio 1993;

Vista la legge 9 novembre 1993, n. 445, per l'assestamento del bilancio dello Stato 1993;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 550.000.000.000 è impegnata a favore delle regioni a statuto ordinario, per le finalità esposte in premessa, come segue:

Regioni	Importi (in milioni)
Piemonte	30.164
Liguria	10.531
Lombardia	32.017
Veneto	33.077

Regioni	Importi (in milioni)
Emilia-Romagna	42.616
Toscana	31.683
Umbria	14.892
Marche	18.776
Lazio	40.793
Abruzzo	34.841
Molise	20.230
Campania	74.834
Puglia	75.580
Basilicata	37.406
Calabria	52.560
Totale . . .	550.000

Art. 2.

È autorizzato il versamento a favore delle regioni a statuto ordinario, secondo le quote a fianco di ciascuna indicate, di cui al precedente art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'esercizio 1993, in conto esercizio 1992.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 1993

Il direttore generale: BITETTI

93A7152

DECRETO 22 novembre 1993.

Impegno in conto esercizio 1992, della somma complessiva di L. 893.000.000.000 del Fondo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, di cui lire 30 miliardi a favore delle regioni e province autonome per le finalità previste dalla legge 30 maggio 1965, n. 574, e lire 863 miliardi a favore delle regioni a statuto ordinario a titolo di quota libera da vincoli settoriali di spesa, ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

IL DIRETTORE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, istitutivo del Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 3, comma 1, della legge 14 giugno 1990, n. 158, con il quale è stato stabilito che, a decorrere dall'anno 1991, il Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, di cui al citato art. 9 della legge n. 281/1970, è costituito da una quota fissa e da una quota variabile;

Considerato che la medesima disposizione precisa che la quota fissa è pari a quella assegnata nell'anno 1990;

Vista la legge di bilancio n. 416/1991 per il 1992 che, tra l'altro, comprende lo stanziamento della somma di lire 893 miliardi relativa alla quota fissa autorizzata ai sensi all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, della sopracitata legge n. 158/1990;

Vista la delibera CIPE 28 giugno 1990 di assegnazione nell'anno 1990 delle somme relative al Fondo ex art. 9 della legge n. 281/1970, previo conforme parere favorevole della Conferenza Stato-regione espresso nella seduta del 19 giugno 1990;

Ritenuto che le disposizioni recate dal richiamato art. 3 della legge n. 158/1990 consentono di procedere a decorrere dall'anno 1991 all'assegnazione delle somme relative alla quota fissa del Fondo regionale mediante impegno dei medesimi importi stabiliti nel 1990;

Vista la nota n. DAGL 1/714 Pres. 93/99, del 12 novembre 1993, del Presidente del Consiglio dei Ministri con la quale si autorizza — in deroga alle norme sospensive previste dalla legge di conversione 19 luglio 1993, n. 243 per l'esercizio 1993 — l'assunzione dell'impegno dello stanziamento complessivo di lire 893 miliardi per l'esercizio 1993, in conto residui 1992;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1992, n. 501, per l'esercizio 1993;

Vista la legge 9 novembre 1993, n. 445, di assestamento del bilancio dello Stato 1993;

Decreta

Art. 1.

La somma di L. 30.000.000.000, a valere sul Fondo 1992, ex art. 9 della legge n. 281/1970, a titolo di limite d'impegno, annualità 1992, destinata a contributi per interessi sui mutui contratti per il programma di completamento degli ospedali civili e psichiatrici, di cui alla legge n. 574/1965, è impegnata a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, come segue:

Regioni e province autonome	Importi (in lire)
Trento	424.000.000
Bolzano	411.000.000
Piemonte	941.000.000
Valle d'Aosta	134.000.000
Lombardia	2.941.000.000
Veneto	3.458.000.000
Friuli-Venezia Giulia	562.000.000
Liguria	788.000.000
Emilia-Romagna	2.723.000.000
Toscana	2.148.000.000
Umbria	372.000.000
Marche	1.217.000.000

Regioni e province autonome	Importi (in lire)
Lazio	4.102.000.000
Abruzzo	1.181.000.000
Molise	763.000.000
Campania	1.164.000.000
Puglia	1.953.000.000
Basilicata	693.000.000
Calabria	905.000.000
Sicilia	2.797.000.000
Sardegna	323.000.000
Totale . . .	30.000.000.000

Art. 2.

La somma di L. 863.000.000.000, libera da vincoli di destinazione settoriale di spesa, relativa al Fondo 1992, ex art. 9 della legge n. 281/1970 — al netto cioè dell'importo di lire 30 miliardi, per limite d'impegno citato in premessa — è assegnata alle regioni a statuto ordinario, come segue:

Regioni	Importi (in lire)
Piemonte	62.796.195.000
Lombardia	83.941.421.000
Veneto	54.942.895.000
Liguria	31.081.808.000
Emilia-Romagna	51.080.970.000
Toscana	58.270.623.000
Umbria	28.636.066.000
Marche	28.749.119.000
Lazio	69.008.932.000
Abruzzo	39.126.694.000
Molise	26.501.004.000
Campania	116.871.775.000
Puglia	86.518.339.000
Basilicata	41.773.515.000
Calabria	83.700.644.000
Totale . . .	863.000.000.000

Art. 3.

È autorizzato il versamento a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, secondo le quote a fianco di ciascuna indicate, di cui ai precedenti articoli 1 e 2 del presente decreto.

Art. 4.

L'onere complessivo di L. 893.000.000.000 graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1993, in conto esercizio 1992.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 1993

Il direttore generale: BITETTI

93A7153

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI UDINE

DECRETO RETTORALE 19 ottobre 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Udine, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1979, n. 298, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 78;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale del 27 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 gennaio 1993 che ha modificato l'ordinamento didattico relativamente ai corsi di studio dell'area economica;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Udine rispettivamente in data:

consiglio di facoltà di economia (ex scienze EE.BB.) del 6 aprile 1993;

senato accademico del 28 aprile 1993;

consiglio di amministrazione del 29 aprile 1993;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 29 luglio 1993;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Udine, approvato e modificato con la normativa sopra indicata, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 1, punto 6), relativo alla facoltà di scienze economiche e bancarie, viene così sostituito:

6) facoltà di economia:

a) corso di laurea in economia e commercio;

b) corso di laurea in economia bancaria.

Il «Titolo VII» relativo alla facoltà di scienze economiche e bancarie è soppresso e sostituito come di seguito specificato:

TITOLO VII

FACOLTÀ DI ECONOMIA

Art. 44. — La facoltà di economia conferisce le seguenti lauree:

1) laurea in economia e commercio;

2) laurea in economia bancaria.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso può essere stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi della normativa vigente.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Sono titoli di ammissione, per i corsi di laurea e di diploma, quelli previsti dalla normativa vigente.

Gli insegnamenti attivabili, nei corsi di cui al presente articolo, sono:

a) quelli indicati nel successivo art. 48, articolati nelle quattro aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica e nei relativi settori scientifico-disciplinari;

b) gli insegnamenti caratterizzanti i singoli corsi riportati nei successivi articoli;

c) le seguenti lingue straniere moderne: lingua inglese, lingua francese, lingua spagnola, lingua tedesca, lingua russa, lingua portoghese, lingua araba, lingua cinese, lingua giapponese;

d) insegnamenti di settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di cui ai commi precedenti, con particolare riferimento a quelli dell'area sociologica, fino ad un massimo di otto per ciascun corso o indirizzo attivato presso la facoltà.

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi, in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Ai fini del conseguimento del diploma di laurea e del diploma universitario, sono riconosciuti gli insegnamenti dei corsi di diploma universitario e dei corsi di laurea seguiti con esito positivo, in relazione al sistema di crediti didattici determinato dal regolamento didattico di facoltà secondo la normativa vigente, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica per il corso al quale si chiede l'iscrizione. Dovranno essere in ogni caso riconosciute le prove di idoneità di lingue e di informatica.

Nel caso di passaggio dal corso di laurea al corso di diploma, il riconoscimento di altre attività come equivalente alle esercitazioni pratiche non potrà superare le cento ore.

Le strutture didattiche competenti determinano, nel proprio regolamento, i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio tra corsi di diploma e corsi di laurea.

Art. 45. — I corsi di laurea sono di durata quadriennale.

Il piano di studi di ciascun corso di laurea comprende dieci insegnamenti fondamentali, l'equivalente di otto insegnamenti annuali, scelti fra i caratterizzanti il corso di laurea stesso, ed altri insegnamenti equivalenti a cinque annualità.

Gli insegnamenti fondamentali devono rispondere all'esigenza di fornire agli studenti i principi e i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico-disciplinari, anche in vista del ruolo propedeutico e complementare per l'apprendimento degli altri insegnamenti del corso di laurea.

Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente la struttura didattica competente attiverà tali insegnamenti scegliendoli tra quelli che compaiono negli elenchi di cui al successivo art. 48 secondo la seguente distribuzione:

due nell'elenco P01B (economia politica);

due nell'elenco P02A (economia aziendale);

uno nell'elenco P03X (storia economica);

uno nell'elenco N01X (diritto privato);

uno nell'elenco N04B (istituzioni di diritto pubblico);

uno nell'elenco S01A (statistica);

due complessivamente negli elenchi S04A (matematica per le applicazioni economiche) e S04B (matematica finanziaria e scienze attuariali).

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Gli insegnamenti fondamentali devono essere annuali e svolti di norma nei primi due anni di corso.

La laurea si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per insegnamenti equivalenti a ventitre annualità, le prove di idoneità richieste (o gli esami che eventualmente le sostituiscono ai sensi del successivo art. 46) e l'esame di laurea.

Art. 46. — La struttura didattica competente può integrare l'elenco degli insegnamenti caratterizzanti i corsi di laurea e gli indirizzi all'interno del corso di laurea in economia e commercio con altri quattro ingegnamenti a sua scelta, che sono considerati caratterizzanti a tutti gli effetti.

La struttura didattica competente garantisce che, tra gli insegnamenti attivati nella facoltà, ve ne siano almeno dodici compresi nell'elenco dei caratterizzanti di ciascun corso di laurea e predispone percorsi didattici ed eventuali indirizzi, nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area e prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

La struttura didattica competente, nel rispetto dell'ordinamento, individua nel proprio regolamento i criteri per la formazione dei piani di studio e degli eventuali indirizzi nell'ambito di ciascun corso di laurea, anche con la determinazione di un sistema di crediti didattici.

La struttura didattica competente può assegnare ai corsi denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi. Per i corsi fondamentali non sono possibili denominazioni aggiuntive, salva la possibilità di indicare numericamente la successione dei corsi recanti la stessa denominazione, secondo l'ordine di propedeuticità.

Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica; quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di didattica.

La struttura didattica competente stabilisce quali degli insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Ogni insegnamento annuale o semestrale può essere articolato in moduli didattici di durata inferiore, anche con distinte prove d'esame.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, per ciascun corso di laurea e per ciascun indirizzo, possono essere svolti fino a quattro corsi annuali o otto semestrali coordinando moduli didattici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivamente uguale di ore.

La struttura didattica competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a sei insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Università, o in altre università, anche straniere. In tal caso la struttura didattica competente dovrà altresì determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 45 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Per il conseguimento della laurea lo studente deve anche superare una prova di idoneità in una lingua straniera moderna ed una prova di conoscenze informatiche di base.

La struttura didattica competente può stabilire che sia superata una prova di idoneità in una seconda lingua straniera moderna.

Possono comunque essere attivati insegnamenti di informatica e di lingue straniere moderne, anche articolati su più corsi annuali. In tal caso la struttura didattica competente può sostituire le prove di idoneità con esami di profitto, che si aggiungono a quelli previsti nell'art. 45.

Le prove di idoneità possono essere sostenute anche senza la frequenza ai corsi eventualmente attivati.

La struttura didattica competente stabilisce le modalità degli esami di profitto e delle prove di idoneità.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento, scelto dallo studente d'intesa con il relatore, secondo le modalità stabilite dalla struttura didattica competente.

Art. 47. — Oltre a quelli determinati ai sensi dell'art. 46, comma primo, sono insegnamenti caratterizzanti del corso di laurea in economia e commercio i seguenti:

Area economica:

economia agraria;

economia industriale;

economia internazionale;

geografia economica;

politica economica;

scienza delle finanze.

Area aziendale:

marketing;

merceologia;

organizzazione aziendale;

revisione aziendale;

tecnica bancaria;

tecnica industriale e commerciale.

Area giuridica:

diritto commerciale;

diritto del lavoro;

diritto fallimentare;

diritto pubblico dell'economia;

diritto tributario;

legislazione bancaria.

Area matematico-statistica:

matematica finanziaria (secondo corso se presente tra i fondamentali);

statistica (secondo corso se presente tra i fondamentali);

statistica economica.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, deve comprendere almeno cinque insegnamenti dell'area economica, almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale, almeno quattro insegnamenti dell'area giuridica e almeno quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Nell'ambito del corso di laurea in economia e commercio la struttura didattica competente, qualora siano disponibili le risorse necessarie, può deliberare l'attivazione di indirizzi corrispondenti agli altri corsi di laurea, previsti dalla tabella VIII del decreto ministeriale 27 ottobre 1992, con le denominazioni per essi previste. Ciò se tali corsi di laurea non sono già attivati nella facoltà. I piani di studio dovranno in tal caso uniformarsi ai requisiti stabiliti per i corrispondenti corsi di laurea. Dell'indirizzo seguito sarà data menzione nel diploma di laurea.

Art. 47-*bis*. — Oltre a quelli determinati ai sensi dell'art. 46, comma primo, sono insegnamenti caratterizzanti del corso di laurea in economia bancaria i seguenti:

Area economica:

economia dei mercati monetari e finanziari;
economia monetaria;
politica economica;
storia e politica monetaria.

Area aziendale:

analisi finanziaria;
economia degli intermediari finanziari;
economia delle aziende di credito;
finanza aziendale;
finanziamenti di aziende;
gestione informatica dei dati aziendali;
organizzazione delle aziende di credito;
tecnica bancaria;
tecnica dei crediti speciali.

Area giuridica:

diritto bancario;
diritto commerciale;
diritto degli intermediari finanziari;
diritto della Comunità europea;
diritto del mercato finanziario;
diritto tributario;
legislazione bancaria.

Area matematico-statistica:

statistica dei mercati monetari e finanziari.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia bancaria deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno quattro insegnamenti dell'area economica, almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale, almeno cinque insegnamenti dell'area giuridica e almeno quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Art. 48. — A tutti i fini previsti dal presente ordinamento gli elenchi di insegnamento attivabili che seguono saranno sostituiti dai settori scientifico-disciplinari previsti dall'art. 14 della legge n. 341/1990.

AREA ECONOMICA.

P01A - Analisi economica:

analisi economica;
dinamica economica;
econometria;
economia matematica;
istituzioni di economia;
tecniche di previsione economica;
teoria della programmazione economica.

P01B - *Economia politica:*

economia politica;
istituzioni di economia;
macroeconomia;
microeconomia.

P01C - *Storia del pensiero economico:*

storia dell'analisi economica;
storia del pensiero economico.

P01D - *Politica economica:*

analisi economica congiunturale;
economia applicata;
economia del benessere;
economia del lavoro;
economia delle grandi aree geografiche;
economia delle istituzioni;
economia dell'istruzione e della ricerca scientifica;
istituzioni di economia;
politica economica;
politica economica agraria;
politica economica dell'ambiente;
politica economica europea;
programmazione economica;
sistemi di contabilità macroeconomica;
sistemi economici comparati.

P01E - *Economia pubblica e scienza delle finanze:*

analisi costi-benefici;
analisi economica delle istituzioni;
economia dell'ambiente;
economia dell'arte e della cultura;
economia della sicurezza sociale;
economia dell'impresa pubblica;
economia pubblica;
economia sanitaria;
finanza degli enti locali;
scienza delle finanze;
sistemi fiscali comparati.

P01F - *Economia monetaria:*

economia dei mercati monetari e finanziari;
economia monetaria;
istituzioni di economia;
politica monetaria;
sistemi finanziari comparati.

P01G - *Economia internazionale:*

economia europea;
economia internazionale;
economia monetaria internazionale;
istituzioni di economia;
istituzioni economiche internazionali;
politica economica internazionale.

P01H - *Economia dello sviluppo:*
cooperazione allo sviluppo;
economia dei Paesi in via di sviluppo;
economia della popolazione;
economia dello sviluppo;
istituzioni di economia;
politica dello sviluppo economico;
sviluppo delle economie agricole;
teoria dello sviluppo economico.

P01I - *Economia dei settori produttivi:*
economia delle attività terziarie;
economia delle fonti di energia;
economia delle imprese internazionali;
economia dell'impresa;
economia dell'innovazione;
economia e politica industriale;
economia industriale.

P01J - *Economia regionale:*
economia del territorio;
economia del turismo;
economia regionale;
economia urbana;
pianificazione economica territoriale;
politica economica regionale.

P01K - *Economia dei trasporti:*
economia dei trasporti.

P03X - *Storia economica:*
storia dei trasporti;
storia del commercio;
storia della finanza pubblica;
storia dell'agricoltura;
storia della moneta e della banca;
storia delle assicurazioni e della previdenza;
storia delle relazioni economiche internazionali;
storia dell'industria;
storia economica;
storia economica dei Paesi in via di sviluppo;
storia economica delle innovazioni tecnologiche;
storia economica dell'Europa;
storia economica del turismo;
storia e politica monetaria;
storia marittima.

G01X - *Economia ed estimo rurale:*
agricoltura e sviluppo economico;
economia agraria;
economia agro-alimentare;
economia dei mercati agricoli e forestali;
economia dell'ambiente agro-forestale;
economia delle produzioni zootecniche;
economia e gestione dell'azienda agraria e agro-industriale;
economia e politica agraria comparata;
economia e politica montana e forestale;
estimo forestale e ambientale;
estimo rurale;
marketing dei prodotti agro-alimentari;
pianificazione agricola;
politica agraria;
storia dell'agricoltura.

M06B - *Geografia economico-politica:*
cartografia;
cartografia tematica per geografi;
geografia applicata;
geografia della popolazione;
geografia delle comunicazioni;
geografia dello sviluppo;
geografia del turismo;
geografia economica;
geografia politica;
geografia politica ed economica;
geografia politica ed economica di Stati e grandi aree;
geografia urbana e organizzazione territoriale;
politica dell'ambiente;
programmazione dello sviluppo e assetto del territorio.

AREA AZIENDALE.

P02A - *Economia aziendale:*
analisi e contabilità dei costi;
economia aziendale;
economia dei gruppi, delle concentrazioni e delle cooperazioni aziendali;
economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;
economia delle imprese pubbliche;
gestione informatica dei dati aziendali;
istituzioni e dottrine economiche aziendali comparate;
metodologie e determinazioni quantitative di azienda;
programmazione e controllo;
programmazione e controllo delle amministrazioni pubbliche;
ragioneria generale ed applicata;
revisione aziendale;
storia della ragioneria;
strategia e politica aziendale;
tecnica professionale.

P02B - *Economia e direzione delle imprese:*

analisi finanziaria;
economia e direzione delle imprese;
economia e direzione delle imprese commerciali;
economia e direzione delle imprese di servizi;
economia e direzione delle imprese di viaggio e di trasporto;
economia e direzione delle imprese industriali;
economia e direzione delle imprese internazionali;
economia e direzione delle imprese turistiche;
economia e tecnica della pubblicità;
finanza aziendale;
gestione della produzione e dei materiali;
marketing;
marketing industriale;
marketing internazionali;
strategie d'impresa;
tecnica industriale e commerciale.

P02C - *Organizzazione aziendale:*

amministrazione del personale;
direzione aziendale;
organizzazione aziendale;
organizzazione dei sistemi informativi aziendali;
organizzazione della produzione;
organizzazione del lavoro;
organizzazione delle aziende commerciali;
organizzazione delle aziende di credito;
organizzazione delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;
organizzazione delle aziende industriali;
organizzazione delle aziende turistiche;
organizzazione delle aziende di viaggio e di trasporto;
organizzazione e controllo aziendale;
relazioni industriali.

P02D - *Economia degli intermediari finanziari:*

economia degli intermediari finanziari;
economia delle aziende di assicurazione;
economia delle aziende di credito;
economia del mercato mobiliare;
economia e tecnica dell'assicurazione;
finanziamenti di aziende;
gestione finanziaria e valutaria;
tecnica bancaria;
tecnica dei crediti speciali;
tecnica di borsa.

C01B - *Chimica merceologica:*

analisi merceologica;
chimica merceologica;
merceologia;
merceologia dei prodotti alimentari;
merceologia delle risorse naturali;
merceologia doganale;
tecnologia dei cicli produttivi;
tecnologia ed economia delle fonti di energia.

AREA GIURIDICA

N01X - *Diritto privato:*

diritto agrario;
diritto agrario comparato;
diritto agrario comunitario;
diritto agrario e legislazione forestale;
diritto civile;
diritto di famiglia;
diritto privato comparato;
diritto privato dell'economia;
diritto sportivo;
istituzioni di diritto privato;
legislazione del turismo.

N02A - *Diritto commerciale:*

diritto commerciale;
diritto commerciale internazionale;
diritto d'autore;
diritto della cooperazione;
diritto delle assicurazioni;
diritto fallimentare;
diritto fallimentare e delle procedure concorsuali;
diritto industriale.

N02B - *Diritto bancario:*

controlli pubblici nel settore creditizio e assicurativo;
diritto bancario;
diritto della borsa e dei cambi;
diritto degli intermediari finanziari;
diritto del mercato finanziario;
diritto pubblico dell'economia;
diritto valutario;
legislazione bancaria.

N02C - *Diritto della navigazione:*

diritto aeronautico;
diritto aerospaziale;
diritto dei trasporti;
diritto della navigazione;
diritto delle assicurazioni marittime;
diritto internazionale della navigazione.

N03X - *Diritto del lavoro:*

diritto comparato del lavoro;
diritto della previdenza sociale;
diritto della sicurezza sociale;
diritto del lavoro;
diritto del lavoro e della previdenza sociale;
diritto del lavoro e delle relazioni industriali;
diritto del lavoro e diritto sindacale;
diritto sindacale.

N04A - *Diritto costituzionale:*

diritto costituzionale;
diritto costituzionale regionale;
diritto parlamentare.

N04B - *Istituzioni di diritto pubblico:*

diritto e legislazione universitaria;
diritto pubblico comparato;
diritto pubblico dell'economia;
diritto regionale;
diritto regionale e degli enti locali;
istituzioni di diritto pubblico;
legislazione del turismo;
legislazione per lo sviluppo del Mezzogiorno.

N05X - *Diritto amministrativo:*

contabilità degli enti pubblici;
contabilità di Stato;
diritto amministrativo;
diritto degli enti locali;
diritto dei beni pubblici e delle fonti di energia;
diritto dell'ambiente;
diritto minerario;
diritto processuale amministrativo;
diritto pubblico dell'economia;
diritto scolastico;
diritto urbanistico;
disciplina giuridica delle attività tecnico-ingegneristiche;
legislazione dei beni culturali;
legislazione delle opere pubbliche e dell'edilizia;
legislazione forestale.

N07X - *Diritto tributario:*

diritto doganale;
diritto finanziario;
diritto tributario;
diritto tributario comparato;
sistemi fiscali comparati.

N08X - *Diritto internazionale:*

diritto degli scambi internazionali;
diritto della Comunità europea;
diritto delle comunicazioni internazionali;
diritto diplomatico e consolare;
diritto internazionale;
diritto internazionale della navigazione;
diritto internazionale del lavoro;
diritto internazionale dell'economia;
diritto internazionale privato;
organizzazione internazionale.

N09X - *Diritto processuale civile:*

diritto dell'arbitrato interno e internazionale;
diritto dell'esecuzione civile;
diritto fallimentare;
diritto processuale civile;
diritto processuale civile comparato.

N10B - *Diritto penale:*

diritto penale amministrativo;
diritto penale commerciale;
diritto penale comparato;
diritto penale dell'ambiente;
diritto penale del lavoro;
diritto penale dell'economia;
diritto penale tributario.

AREA MATEMATICO-STATISTICA.

S01A - *Statistica:*

analisi dei dati;
analisi statistica multivariata;
analisi statistica spaziale;
didattica della statistica;
metodi statistici di previsione;
piano degli esperimenti;
rilevazioni statistiche;
statistica;
statistica computazionale;
statistica matematica;
storia della statistica;
tecniche di ricerca e di elaborazione dei dati;
teoria dei campioni;
teoria dell'inferenza statistica;
teoria statistica delle decisioni.

S01B - *Statistica per la ricerca sperimentale:*

antropometria;
biometria;
metodi statistici di controllo della qualità;
metodi statistici di misura;

metodologia statistica in agricoltura;
modelli stocastici e analisi dei dati;
piano degli esperimenti;
statistica;
statistica applicata alle scienze biologiche;
statistica applicata alle scienze fisiche;
statistica e calcolo delle probabilità;
statistica medica;
statistica per l'ambiente;
statistica per la ricerca sperimentale;
teoria e metodi statistici dell'affidabilità.

S02X - *Statistica economica:*

analisi di mercato;
analisi statistico-economica territoriale;
classificazione e analisi dei dati economici;
contabilità nazionale;
controllo statistico della qualità;
gestione di basi di dati economici;
metodi statistici di valutazioni di politiche;
modelli statistici del mercato del lavoro;
modelli statistici di comportamento economico;
rilevazione e controllo dei dati economici;
serie storiche economiche;
statistica aziendale;
statistica dei mercati monetari e finanziari;
statistica economica;
statistica industriale.

S03A - *Demografia:*

analisi demografica;
demografia;
demografia bio-sanitaria;
demografia della famiglia;
demografia economica;
demografia regionale;
demografia sociale;
demografia storica;
modelli demografici;
politiche della popolazione;
rilevazioni e qualità dei dati demografici;
teoria della popolazione.

S03B - *Statistica sociale:*

indagini campionarie e sondaggi demoscopici;
metodi statistici per la programmazione e la valutazione dei servizi sociali e sanitari;
modelli statistici del mercato del lavoro;
modelli statistici per l'analisi del comportamento politico;
modelli statistici per l'analisi e la valutazione dei processi educativi;
rilevazioni statistiche e qualità dei dati sociali e sanitari;
statistica del turismo;
statistica giudiziaria;
statistica per la ricerca sociale;
statistica psicometrica;
statistica sanitaria;
statistica sociale.

S04A - *Matematica per le decisioni economiche e finanziarie:*

elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie;
matematica generale;
matematica per le applicazioni economiche e finanziarie;
matematica per le decisioni della finanza aziendale;
matematica per l'economia;
matematica per le scienze sociali;
metodi matematici per la gestione delle aziende;
modelli matematici per i mercati finanziari;
ricerca operativa per le scelte economiche;
teoria dei giochi;
teoria delle decisioni;
teoria matematica del portafoglio finanziario.

S04B - *Matematica finanziaria e scienze attuariali:*

economia e finanza delle assicurazioni;
matematica attuariale;
matematica finanziaria;
statistica assicurativa;
tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni;
tecnica attuariale delle assicurazioni sociali;
tecnica attuariale delle assicurazioni sulla vita;
teoria del rischio.

A01A - *Algebra e logica matematica:*

algebra lineare.

A01B - *Geometria:*

geometria.

A02A - *Analisi matematica:*

analisi matematica.

A02B - *Calcolo delle probabilità:*

calcolo delle probabilità;
processi stocastici.

A04A - *Analisi numerica:*

analisi numerica;
calcolo numerico;
matematica computazionale;
metodi numerici per l'ottimizzazione.

A04B - *Ricerca operativa:*

ottimizzazione;

programmazione matematica;

ricerca operativa;

tecniche di simulazione.

K04X - *Automatica:*

analisi dei sistemi;

modellistica e gestione delle risorse naturali;

modellistica e gestione dei sistemi ambientali;

modellistica e simulazione.

K05A - *Sistemi di elaborazione delle informazioni:*

informatica grafica;

ingegneria della conoscenza e sistemi esperti;

sistemi informativi.

K05B - *Informatica:*

informatica generale;

intelligenza artificiale;

programmazione;

sistemi operativi.

K05C - *Cibernetica:*

cibernetica;

elaborazioni di immagini.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

a) Il corso di laurea esistente in economia e commercio (facoltà di scienze economiche e bancarie) viene riordinato nell'omonimo corso di laurea previsto dal presente statuto. Il corso di laurea esistente in economia bancaria finanziaria e assicurativa (facoltà di scienze economiche e bancarie) viene trasformato nel corso di laurea in economia bancaria previsto dal presente statuto.

b) In attesa delle norme relative ai settori scientifico-disciplinaripreyisti dall'art. 14 della legge n. 341/1990 e relative ai conseguenti cambiamenti di denominazione ed opzioni, ai docenti titolari dei seguenti insegnamenti, non più previsti nel nuovo ordinamento, saranno affidati altri insegnamenti previsti nell'elenco relativo al medesimo settore scientifico-disciplinare:

economia e politica agraria;

elaborazione automatica dei dati;

legislazione sulle banche sulle borse e sul risparmio;

economia politica;

economia politica I;

economia politica II;

ragioneria generale e applicata (biennale);

tecnica delle ricerche di mercato e della distribuzione generale;

tecnica del commercio interno e internazionale;

storia economica italiana dell'unità nazionale;

tecnica bancaria (biennale);

contabilità economica nazionale;

economia e finanza delle imprese di assicurazione.

Gli insegnamenti di titolarità verranno mantenuti nello statuto solo fino all'emanazione delle nuove norme e alla totale disattivazione dei corsi di scienze economiche e bancarie.

c) Per l'anno accademico 1993/94 sono attivati i primi tre anni dei corsi di laurea previsti nel presente statuto e il IV anno di scienze economiche e bancarie.

A tal fine le strutture didattiche competenti, in attesa dell'emanazione del regolamento didattico di ateneo, definiranno:

1) l'assegnazione degli insegnamenti ai diversi corsi di laurea e le opportune mutuazioni;

2) gli opportuni affidamenti ex decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 art. 9, secondo comma;

3) percorsi didattici differenziati, indicando esami non rinunciabili, opzioni fra gruppi di esami o entro gruppi di esami, denominazioni aggiuntive, nonché le propedeuticità indispendabili fra i vari insegnamenti;

4) le modalità di convalida di tutti gli esami sostenuti per gli studenti già iscritti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Udine, 19 ottobre 1993

Il rettore

93A7134

DECRETO RETTORALE 22 ottobre 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Udine, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1979, n. 298, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 78;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale del 31 gennaio 1992 con il quale si autorizza l'Università degli studi di Udine all'istituzione del corso di diploma universitario in economia ed amministrazione delle imprese;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 ottobre 1992 che ha approvato le modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di diploma universitario dell'area economica;

Visto il decreto rettorale n. 959 del 19 ottobre 1993, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, relativo all'inserimento nello statuto dell'Università degli studi di Udine del nuovo ordinamento didattico relativo ai corsi di studio dell'area economica;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Udine rispettivamente in data:

consiglio di facoltà di economia (ex scienze EE.BB.) del 6 aprile 1993;

senato accademico del 28 aprile 1993;

consiglio di amministrazione del 29 aprile 1993;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale, del 16 luglio 1993 relativo all'istituzione del sopra citato diploma universitario con sede a Pordenone;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Udine approvato e modificato con la normativa sopra indicata è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 1, punto 6), relativo alla facoltà di economia, viene integrato con la lettera *c)*:

c) corso di diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese (sede di Pordenone).

L'art. 44, primo comma, viene integrato come segue:

La facoltà di economia conferisce il seguente diploma universitario:

1) diploma universitario in economia ed amministrazione delle imprese (sede di Pordenone).

Dopo l'art. 48 vengono inseriti i seguenti articoli, che disciplinano il:

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO IN ECONOMIA ED AMMINISTRAZIONE DELLE IMPRESE

Art. 48-*bis*. — I corsi di diploma universitario sono di durata triennale.

Il piano di studi di ciascun corso di diploma universitario comprende sei insegnamenti fondamentali, l'equivalente di sei insegnamenti annuali scelti tra i caratterizzanti il corso di diploma stesso e altri insegnamenti equivalenti a 2 annualità.

Gli insegnamenti fondamentali devono rispondere all'esigenza di fornire agli studenti i principi e i contenuti basilari di rispettivi comparti scientifico-disciplinari, anche in vista del ruolo propedeutico e complementare per l'apprendimento degli altri insegnamenti del corso di diploma.

Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente l'organismo didattico competente attiverà tali insegnamenti scegliendoli tra quelli che compaiono nell'elenco di cui all'art. 48 secondo la seguente distribuzione:

uno nell'elenco P01B (economia politica);

uno nell'elenco P02A (economia aziendale);

uno nell'elenco N01X (diritto privato);

uno nell'elenco N04B (istituzioni di diritto pubblico);

uno nell'elenco S01A (statistica);

uno nell'elenco S04A (matematica per le applicazioni economiche).

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Gli insegnamenti fondamentali devono essere annuali e svolti di norma nel primo anno di corso.

Il diploma universitario triennale si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per insegnamenti equivalenti a 14 annualità, le prove di idoneità richieste (o gli esami che eventualmente le sostituiscono ai sensi del successivo art. 48-*ter*) e il colloquio finale.

Art. 48-*ter*. — La struttura didattica competente può integrare l'elenco degli insegnamenti caratterizzanti di ciascun corso di diploma con altri quattro insegnamenti caratterizzanti a sua scelta.

La struttura didattica competente garantisce che, tra gli insegnamenti attivati dalla facoltà, ve ne siano almeno dieci compresi nell'elenco degli insegnamenti caratterizzanti di ciascun corso di diploma universitario e predispone percorsi didattici ed eventuali indirizzi, nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area e prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

La struttura didattica competente individua, nel rispetto dell'ordinamento, i criteri per la formazione dei piani di studi e gli eventuali indirizzi nell'ambito di ciascun corso di diploma, anche con la determinazione di un sistema di crediti didattici.

La struttura didattica competente può assegnare ai corsi denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi, o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

Per i corsi fondamentali non sono possibili denominazioni aggiuntive, salva la possibilità di indicare numericamente la successione dei corsi recanti la medesima denominazione, secondo l'ordine di propedeuticità.

La struttura didattica competente può inoltre stabilire che alcuni insegnamenti siano impartiti con l'ausilio di laboratori, attivati anche mediante convenzioni.

Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica; quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di didattica.

La struttura didattica competente stabilisce quali degli insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Ogni insegnamento annuale o semestrale può essere articolato in moduli didattici di durata inferiore, anche con distine prove d'esame.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, fino a tre corsi annuali o sei corsi semestrali per corso di diploma universitario possono essere svolti coordinando moduli didattici di durata più breve svolti anche da docenti diversi per un numero complessivamente uguale di ore.

Nell'ambito dei corsi di cui ai commi precedenti la struttura didattica competente deve riservare non meno di duecento ore di esercitazioni pratiche distribuite tra i vari insegnamenti.

La struttura didattica competente, per l'approfondimento della formazione professionale specifica del corso di diploma universitario, può organizzare la permanenza degli studenti, sotto la sorveglianza di un *tutor* presso le aziende, enti o altri organismi per stages della dutara da tre a sei mesi.

La struttura didattica competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a quattro insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Università, o in altre università, anche straniere. In tal caso la struttura didattica competente dovrà altresì determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 48-*bis* e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Per il conseguimento del diploma universitario lo studente deve superare una prova di idoneità in una lingua straniera moderna ed una prova di idoneità di conoscenze informatiche di base.

La struttura didattica competente può stabilire che sia superata una prova di idoneità in una seconda lingua straniera moderna.

Possono comunque essere attivati insegnamenti di informatica e di lingue straniere moderne, anche articolati su più corsi annuali. In tal caso la struttura didattica competente può sostituire le prove di idoneità con esami di profitto, che si aggiungono a quelli già previsti dall'art. 48-*bis*.

Le prove di idoneità possono essere sostenute anche senza la frequenza ai corsi eventualmente attivati.

La struttura didattica competente stabilisce le modalità degli esami di profitto e delle prove di idoneità.

Il colloquio finale per il conseguimento del diploma consiste nella discussione orale, con gli opportuni riferimenti alle discipline del corso di diploma, di un tipico problema professionale o nella presentazione dell'esperienza maturata nell'eventuale stage.

Art. 48-*quater*. — L'obiettivo del corso di diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese è quello di formare diplomati in grado di svolgere, sia all'interno dell'azienda, sia come consulenti esterni, le diverse attività connesse alla organizzazione e alla gestione.

Oltre a quelli determinati ai sensi dell'art. 48-*ter*, comma primo, sono insegnamenti caratterizzanti del corso di diploma in economia e amministrazione delle imprese i seguenti:

Area economica:

economia applicata;
geografia economica;
scienza delle finanze;
storia economica.

Area aziendale:

analisi e contabilità dei costi;
finanza aziendale;
gestione informatica dei dati aziendali;
marketing;
organizzazione aziendale;
programmazione e controllo;
revisione aziendale;
tecnica bancaria;
tecnica industriale e commerciale;
tecnologia dei cicli produttivi.

Area giuridica:

diritto commerciale;
diritto del lavoro e della previdenza sociale;
diritto del mercato finanziario;
diritto fallimentare;
diritto tributario.

Area matematico-statistica:

statistica aziendale;
matematica finanziaria.

Il piano di studi per il conseguimento del diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, deve comprendere almeno tre insegnamenti dell'area economica, almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale, almeno tre insegnamenti dell'area giuridica e almeno due insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Udine, 22 ottobre 1993

Il rettore: STRASSOLDO

93A7157

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del rappresentante del Governo nella regione Sardegna

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1993, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1993, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 212, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali ed il Ministro dell'interno, il prefetto Salanitri dott. Rosario, è stato nominato rappresentante del Governo nella regione Sardegna, a decorrere dal 1° settembre 1993.

93A7159

Nomina del presidente della commissione di coordinamento per la Valle d'Aosta

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1993, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1993, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 211, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali ed il Ministro dell'interno, il prefetto Balestra dott. Vittorio, è stato nominato presidente della commissione di coordinamento per la Valle d'Aosta, a decorrere dal 1° settembre 1993.

93A7160

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Peduzzi Maitex, con sede in Caronno Pertusella (Varese) e unità di Caronno Pertusella (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali, su base plurisettimanale a settimane alterne di 40 ore, in favore di 63 dipendenti (15 quadri e impiegati e 48 operai e intermedi) a fronte di 82 unità lavorative costituenti l'intero organico, per il periodo dal 17 maggio 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.T.E.I.A.M., con sede in Roma e unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore settimanali, articolate in senso orizzontale, su cinque giorni lavorativi, nei confronti di 9 lavoratori a fronte di un organico complessivo di 116 unità, per il periodo dal 1° settembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessitura Carlo Lamperti, con sede in Osnago (Como) e unità di Osnago (Como), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali per 8 lavoratori; a 9 ore medie settimanali per 2 lavoratori; a 10 ore medie settimanali per 13 lavoratori; a 11 ore medie settimanali per 21 lavoratori e a 12 ore medie settimanali per 9 lavoratori a fronte di 63 unità lavorative costituenti l'intero organico, per il periodo dal 5 aprile 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Legatoria Parella, con sede in Torino e unità di Torino, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore settimanali nei confronti di 27 unità, su un organico di 43, suddivise in due gruppi di lavoro ad orario avvicendato: da lunedì al sabato dalle ore 8 alle 13 - dal lunedì al venerdì dalle ore 13 alle ore 19, per il periodo dal 5 aprile 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Freiria, con sede in Buriasco (Torino) e unità di Buriasco (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 35 ore settimanali n. 7 lavoratori; da 40 a 26 ore settimanali per 4 lavoratori; da 40 a 20 ore settimanali per 4 lavoratori su un organico complessivo di n. 17 unità, per il periodo dal 31 maggio 1993 al 26 novembre 1993.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cos.Mo.S., con sede in Livorno e unità di Livorno, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore settimanali per 44 dipendenti su un organico complessivo di 48 unità, per il periodo dal 29 marzo 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ilaria manifattura lane, con sede in Calenzano (Firenze) e unità di Calenzano (Firenze), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore settimanali nei confronti di 8 lavoratori con qualifica operaia su un organico complessivo di 25 unità tramite l'alternanza di gruppi di lavoratori a zero ore e gruppi ad orario ridotto, per il periodo dal 15 marzo 1993 al 12 settembre 1993

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Terme di Recoaro, con sede in Cepina Val di Sotto (Sondrio) e unità di Recoaro (Vicenza), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore settimanali nei confronti di 46 lavoratori (6 ore giornaliere dal lunedì al giovedì e 4 ore il venerdì) su un organico complessivo di 363 unità, per il periodo dal 19 aprile 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Le creazioni Giada, con sede in S. Giovanni in Persiceto (Bologna) e unità di S. Giovanni in Persiceto (Bologna), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore settimanali nei confronti di 24 lavoratori un organico di 28 unità, per il periodo dal 15 marzo 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio della Riviera, con sede in Magnano in Riviera (Udine) e unità di Magnano in Riviera (Udine), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore settimanali, 4 ore giornaliere per cinque giorni lavorativi nei confronti di 34 lavoratori su un organico di 53 unità, per il periodo dal 24 agosto 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. L.A.M.P., con sede in Pavia e unità di Pavia, Santa Giulietta, Cicognola e Redavalle (Pavia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore settimanali per 4 impiegati della sede di Pavia; a 30 ore settimanali per 4 operai ed a 28 ore settimanali per 16 operai dell'unità di Santa Giulietta; a 28 ore settimanali per impiegati e 14 operai dell'unità di Cicognola; a 32 ore settimanali per 5 operai dell'unità di Redavalle, a fronte di 55 lavoratori, costituenti l'intero organico, per il periodo dal 1° giugno 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Irge, con sede in Turbigo (Milano) e unità di Turbigo (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore medie settimanali nei confronti di 50 operai divisi in due gruppi di pari entità che si alternano nella sospensione dal lavoro per un periodo di due settimane nei singoli mesi a fronte di un organo complessivo di 154 unità, per il periodo dal 31 maggio 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Sirma, con sede in Malcontenta (Venezia) e unità di Malcontenta (Venezia), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore settimanali nei confronti di 91 unità su un organico complessivo di 320 lavoratori, per il periodo dal 12 luglio 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. B.H. Schilling, con sede in Milano e magazzino di Segrate (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore settimanali nei confronti di 39 dipendenti (34 impiegati e 5 operai) a fronte di 63 unità lavorative costituenti l'intero organico, per il periodo dal 1° aprile 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.M.E.T., con sede in Grugliasco (Torino) e unità di Grugliasco (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore settimanali per 12 lavoratori e da 40 a 10 ore settimanali per 7 lavoratori su un organico complessivo di 33 unità, per il periodo dall'8 marzo 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. IN.CO., con sede in Novara e unità di Novara, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore settimanali per 251 lavoratori su un organico di 374 che osserveranno un orario settimanale di 28 ore fino al 31 marzo 1994 e di 30 ore per il periodo successivo, per il periodo dal 19 aprile 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Utensileria meccanica G. Brambilla, con sede in Milano e unità di Campospinoso (Pavia) e Milano, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore settimanali (lunedì, martedì e mercoledì dalle 7.30 alle ore 12 e dalle 13.30 alle 17 giovedì dalle 7.30 alle 11.30) nei confronti di 4 impiegati della sede di Milano, 4 impiegati e 27 operai dell'unità di Campospinoso, costituenti l'intero organico, per il periodo dal 12 aprile 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gerardi, con sede in Samarate (Varese) e unità di Samarate (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore settimanali (4 ore al giorno per 5 giorni) per 3 impiegati e 4 operai; a 10 ore settimanali (2 ore al giorno per 5 giorni) per 1 impiegato e 5 operai; a 5 ore settimanali (1 ora al giorno per 5 giorni) per un operaio, su un organico complessivo di 17 lavoratori, per il periodo dal 29 marzo 1993 al 28 settembre 1993.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.C.T.E., con sede in Pavia e unità di Pavia, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 22,30 ore settimanali nei confronti di 73 operai e 1 impiegato secondo il seguente schema: n. 7 operai e 1 impiegato dalle ore 8 alle ore 12,30 - n. 66 operai a turni avvicendati dalle ore 8 alle ore 12,30 e dalle ore 12,30 alle ore 17 - a fronte di 93 unità costituenti l'intero organico, per il periodo dal 26 aprile 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imperial elettronics, con sede in Milano e unità di Milano, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore medie settimanali nei confronti di 498 lavoratori nel mese (3 settimane 8 ore al giorno per 4 giorni alla settimana, 1 settimana 8 ore al giorno per 3 giorni) ed a 28 ore medie settimanali nei confronti di 62 lavoratori (alternanza di settimane intere di lavoro con altre di sospensione totale) su un organico complessivo di 599 unità, per il periodo dal 1° giugno 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ovattificio Valle Olona, con sede in Gorla Minore (Varese) e unità di Gorla Minore (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore settimanali (4 ore al giorno per 5 giorni alla settimana) nei confronti di 19 lavoratori su un organico complessivo di 30 unità, per il periodo dal 1° settembre 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. LA/ES, con sede in Beregazzo con Figliaro (Como) e unità di Beregazzo con Figliaro (Como), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore settimanali nei confronti di 120 lavoratori ed a 35 ore settimanali nei confronti di 31 lavoratori su un organico complessivo di 202 unità, per il periodo dal 1° giugno 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Trudi giocattoli, con sede in Tarcento (Udine) e unità di Tarcento (Udine), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore settimanali con cadenza orizzontale su due turni 8-12 e 13-17 nei confronti di 37 unità lavorative su un organico di 90 dipendenti, per il periodo dal 1° aprile 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1988 n. 48, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Termozeta elettrodomestici, con sede in Parabiago (Milano) e unità di Parabiago (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 16 ore settimanali (4 ore al giorno per 4 giorni alla settimana) nei confronti di 124 lavoratori (106 operai ed intermedi e 18 impiegati), su un organico complessivo di 166 unità, per il periodo dal 2 marzo 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.J.C.E. Società Jesina costruzioni elettromeccaniche, con sede in Monsano (Ancona) e unità di Monsano (Ancona), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore settimanali per 55 dipendenti dei 64 in organico, per il periodo dal 19 aprile 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. La Sorgente, con sede in Pessano con Bornago (Milano) e unità di Pessano con Bornago (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 31 ore settimanali (8 ore nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e 7 ore il giovedì) nei confronti di 32 unità su un organico complessivo di 32 lavoratori, per il periodo dal 13 aprile 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.T.I.S. Industria tessile Italo Svizzera, con sede in Casalbuttano (Cremona) e unità di Casalbuttano (Cremona), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 15 ore settimanali (3 ore per 5 giorni alla settimana) nei confronti di 33 dipendenti a fronte di 34 dipendenti occupati, per il periodo dal 16 aprile 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Conti, con sede in Cusano Milanino (Milano) e unità di Cusano Milanino (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 35 ore settimanali (2 turni I 8-12 e 13-16; II 10-13 e 14-18) nei confronti di 20 operaie macchiniste del reparto buste e del reparto legatoria, a fronte di un organico di 52 unità, per il periodo dal 29 marzo 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Walker Pen, con sede in Settimo Torinese (Torino) e unità di Settimo Torinese (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore settimanali con prestazioni di 4 ore giornaliere per 65 lavoratori, da 40 a 30 ore settimanali con prestazioni di 6 ore giornaliere per 15 lavoratori su un organico di 99 unità, per il periodo dall'8 febbraio 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unikeller italiana, con sede in Santhià (Vercelli) e unità di Santhià (Vercelli), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore settimanali nei confronti di 297 lavoratori che rappresentano la totalità dell'organico, per il periodo dal 31 maggio 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla A.S.E.T. Apparecchiature Strumenti Elettromeccanici, con sede in Torino e unità di Volpiano (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore settimanali nei confronti di 82 lavoratori su un organico complessivo di 88 unità, per il periodo dal 22 marzo 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.A.S., con sede in Cerano (Novara) e unità di Cerano (Novara), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 33,34 ore medie settimanali per il reparto tessitura, 26,67 ore medie settimanali per il reparto confezioni e 17,14 ore medie settimanali per il reparto preparazione risultanti da una turnazione plurisettimanale per 65 unità su un organico di 133 lavoratori, per il periodo dal 1° febbraio 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ditta Fornaro Carmelo, con sede in Taranto e unità di c/o Arsenale M.M. di Taranto, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 32 ore settimanali nei confronti di 17 lavoratori che rappresentano la totalità dell'organico, per il periodo dal 19 aprile 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. T.B.M. elettrotecnica, con sede in Uboldo (Varese) e unità di Uboldo (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore settimanali (dalle 8 alle 12 e dalle 13,30 alle 15 dal lunedì al giovedì, il venerdì dalle 8 alle 12 e dalle 13,30 alle 15,30) nei confronti di 13 lavoratori su un organico complessivo di 14 unità, per il periodo dal 19 aprile 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.A.M.I., con sede in Legnaro (Padova) e unità di Legnaro (Padova), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore settimanali per 15 lavoratori (con esclusione dei due lavoratori a part-time), per il periodo dal 16 giugno 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Apprettificio di Marnate, con sede in Marnate (Varese) e unità di Marnate (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 16 ore settimanali per 19 unità e a 15 ore settimanali per 1 unità (secondo uno schema orario articolato in turnazioni plurisettimanali da cui si ottiene una media settimanale di 15 ore per 1 unità e 20 ore per 19 unità) su un organico complessivo di 22, per il periodo dal 5 aprile 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Confezioni Emmezeta, con sede in Castano Primo (Milano) e unità di Castano Primo (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 32 ore settimanali (8 ore al giorno per 4 giorni alla settimana) nei confronti di 12 unità su un organico complessivo di 17 lavoratori, per il periodo dal 1° marzo 1993 al 31 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1993 è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ISFA - Ind. siciliana fiammiferi ed affini, con sede in Catania e unità di Catania, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore settimanali in favore di 18 unità da effettuarsi con suddivisione dei lavoratori in due gruppi e su due turni giornalieri con orari 8/12 e 12/16 per 5 giorni alla settimana, per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 30 settembre 1993.

93A7136

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18 e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma, si comunica che presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Ancona, è vacante un posto di ricercatore universitario per il gruppo di discipline n. P05 alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi del decreto ministeriale 17 settembre 1993, n. 366.

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18 e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università «Federico II» di Napoli, è vacante un posto di ricercatore universitario per il gruppo di discipline n. F04 alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi del decreto ministeriale 17 settembre 1993, n. 366.

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18 e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma, si comunica che presso la facoltà di scienze statistiche, demografiche e attuariali, dell'Università di Padova, sono vacanti quattro posti di ricercatore universitario per il gruppo di discipline n. P04 alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi del decreto ministeriale 17 settembre 1993, n. 366.

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18 e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, dell'Università di Roma, «Tor Vergata» sono vacanti due posti di ricercatore universitario per il gruppo di discipline n. A02 alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi del decreto ministeriale 17 settembre 1993, n. 366.

93A7164

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento di punzone per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei metalli preziosi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta F.lli Lisi S.n.c., con sede in Firenze, via della Chiesa, 71, assegnataria del marchio di identificazione «615 FI», ha presentato regolare dichiarazione di smarrimento di un punzone recante l'impronta del suddetto marchio.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone smarrito a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Firenze.

93A7165

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 21 dicembre 1993

Dollaro USA	1673,73
ECU	1892,99
Marco tedesco	979,25
Franco francese	287,48
Lira sterlina	2490,51
Fiorino olandese	874,65
Franco belga	47,147
Peseta spagnola	11,964
Corona danese	250,39
Lira irlandese	2382,72
Dracma greca	6,831
Escudo portoghese	9,591
Dollaro canadese	1246,82
Yen giapponese	15,096
Franco svizzero	1154,69
Scellino austriaco	139,27
Corona norvegese	225,89
Corona svedese	199,94
Marco finlandese	291,69
Dollaro australiano	1139,81

93A7229

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 dicembre 1993

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 6 dicembre 1993 relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 15 dicembre 1993, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novanta giorni con scadenza il 15 marzo 1994 è di L. 98,10, quello dei buoni a centottantadue giorni con scadenza il 15 giugno 1994 è di L. 95,98 e quello dei buoni a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 15 dicembre 1994 è di L. 92,10, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

93A7198

BANCA D'ITALIA

Avvio dell'istruttoria da parte della Banca d'Italia nei confronti dell'Associazione bancaria italiana ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

La Banca d'Italia ha condotto un'analisi ricognitiva, ai sensi e per gli effetti della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sulle Norme bancarie uniformi (NBU) e sugli accordi interbancari, richiedendone copia all'Associazione bancaria italiana (ABI). Al riguardo la Banca d'Italia è pervenuta alla conclusione che una parte degli accordi interbancari e delle Norme bancarie uniformi rientrano nell'ambito dell'art. 2 della legge n. 287/1990.

In applicazione della legge n. 287/1990 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 461, la Banca d'Italia ha notificato in data 23 novembre 1993 dell'Associazione bancaria italiana l'avvio dell'istruttoria ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge n. 287/1990.

Gli atti del procedimento sono depositati presso la Divisione costituzioni, concorrenza e assetti proprietari - Servizio normativa e affari generali di vigilanza - Via Nazionale, 187 - 00184 Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26 della legge n. 287/1990 la decisione di avvio dell'istruttoria viene pubblicata sull'apposito bollettino dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

93A7170

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Abbonamento annuale	**L. 325.000**
Abbonamento semestrale	**L. 198.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni sedici pagine o frazione di esso	**L. 1 450**

I prezzi di vendita in abbonamento ed a fascicoli separati, per l estero nonche quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate sono raddoppiati

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, e subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

MODALITA PER LE INSERZIONI - ANNO 1993

Tariffe compresa IVA 19%

Prezzi delle inserzioni commerciali

testata (massimo tre righe)	**L. 99.000**
testo per ogni rigo o frazione di rigo	**L. 33.000**

Prezzi delle inserzioni giudiziarie

testata (massimo due righe)	**L. 26.000**
testo per ogni rigo o frazione di rigo	**L. 13.000**

Gli originali degli annunzi devono essere redatti su carta da bollo o uso bollo per quelli che in forza di legge godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo

Nei prospetti ed elenchi contenenti *cifre*, queste — sempre con un massimo di sei gruppi per ogni linea di testo originale come sopra detto — per esigenze tipografiche debbono seguire l ordine progressivo in senso orizzontale e non in quello verticale

Il prezzo degli annunzi richiesti per corrispondenza, deve essere versato a mezzo del conto corrente n 387001 intestato all Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento L Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione

Agli inserzionisti viene inviato giustificativo come stampa ordinaria Coloro che volessero ricevere tale giustificativo a mezzo raccomandata espresso, dovranno aggiungere **L. 8.000** per spese postali

Affinche la pubblicazione degli avvisi di convocazione di assemblee e di aste possa effettuarsi entro i termini stabiliti dalla legge, è necessario che gli avvisi medesimi, quando vengono spediti per posta, pervengano all'Ufficio inserzioni almeno 23 giorni prima della data fissata. Tutti gli avvisi presentati agli sportelli dell'Ufficio inserzioni di Roma vengono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* 5 giorni feriali dopo quello di presentazione.

Gli avvisi da inserire nei supplementi straordinari alla *Gazzetta Ufficiale* (Bollettino Estrazioni) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva alla data di presentazione

AVVISO AGLI INSERZIONISTI

Gli annunzi dei quali si richiede la pubblicazione nel «Foglio delle inserzioni» della *Gazzetta Ufficiale* a norma delle vigenti leggi civili e commerciali, debbono essere firmati dalla persona responsabile che fa la richiesta, con l'indicazione — ove occorra — della qualifica o carica sociale. La firma deve essere trascritta a macchina oppure a stampatello. In caso contrario non si assumono responsabilità per eventuale inesatta interpretazione da parte della tipografia.

Per gli avvisi giudiziari è necessario che il relativo testo sia accompagnato dalla copia autenticata o fotostatica del provvedimento emesso dall'Autorità competente. Tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi gia vistati dalla predetta Autorità.

Se l'annunzio da inserire viene inoltrato per posta, la lettera di accompagnamento, debitamente firmata, deve riportare anche il preciso indirizzo del richiedente nonché gli estremi del pagamento effettuato (data, importo e mezzo del versamento).

Se, invece, la richiesta viene fatta agli sportelli dell'Ufficio Inserzioni oppure presso le librerie concessionarie da un apposito incaricato, quest'ultimo deve dimostrare di essere stato delegato a richiedere la inserzione.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

POTENZA
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

PALMI (Reggio Calabria)
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

REGGIO CALABRIA
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

SOVERATO (Catanzaro)
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

ANGRI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

AVELLINO
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante

CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA

NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

SALERNO
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

ARGENTA (Ferrara)
C.S.P. - *Centro Servizi Polivalente S.r.l.*
Via Matteotti, 36/B

FORLÌ
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

PIACENZA
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

REGGIO EMILIA
Cartolibreria MODERNA - S.c. a r.l.
Via Farini, 1/M

RIMINI (Forlì)
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

UDINE
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

APRILIA (Latina)
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

FROSINONE
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

ROMA
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L.E.G. - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

VITERBO
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

SAVONA
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

ARESE (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

COMO
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

CREMONA
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

PAVIA
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

VARESE
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

ANCONA
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

ASCOLI PICENO
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

MACERATA
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

PESARO
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

CAMPOBASSO
Libreria DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

ISERNIA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

ALESSANDRIA
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

ASTI
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

BIELLA (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

CUNEO
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

BARI
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

BRINDISI
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

CORATO (Bari)
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

FOGGIA
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

LECCE
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28

MANFREDONIA (Foggia)
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

ALGHERO (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

CAGLIARI
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

NUORO
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

CALTANISSETTA
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

ENNA
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

FAVARA (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

MESSINA
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

RAGUSA
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TRAPANI
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

FIRENZE
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

GROSSETO
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

LIVORNO
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

LUCCA
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s.a.s.
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

MASSA
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

SIENA
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO (Perugia)
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

PADOVA
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

ROVIGO
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

VENEZIA
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri

VERONA
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

VICENZA
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione		Importo
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
	- annuale	L.	**345.000**
	- semestrale	L.	**188.000**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
	- annuale	L.	**63.000**
	- semestrale	L.	**44.000**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
	- annuale	L.	**193.000**
	- semestrale	L.	**105.000**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
	- annuale	L.	**63.000**
	- semestrale	L.	**44.000**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	- annuale	L.	**193.000**
	- semestrale	L.	**105.000**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	- annuale	L.	**664.000**
	- semestrale	L.	**366.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**120.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**78.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	**1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	**1.500**
per ogni 96 pagine successive	L.	**1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	**4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**325.000**
Abbonamento semestrale	L.	**198.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189